

# DT

## Diritto&Tutela

PERIODICO GIURIDICO  
N.39 MARZO 2023  
trimestrale

- QUANDO GLI INCIDENTI DIVENTANO TRAGICI A CAUSA DEGLI ALBERI E QUANDO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE È RESPONSABILE
- LA POLIZZA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI INQUADRAMENTO NORMATIVO E PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- **Liquidazione del danno non patrimoniale, questione sempre aperta**  
I "correttivi" del Tribunale meneghino non hanno superato tutte le difficoltà



POSTE ITALIANE S.p.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - 7026/NE/VE

**VALORE**<sup>®</sup>  
SPA



Valore SpA società premiata  
come "Leader" e "Campione"  
della Crescita 2023

  
**editoo**  
EDIZIONI DI VALORE

# DT

## Diritto&Tutela

PERIODICO GIURIDICO  
N.39 MARZO 2023

Editore e proprietario:  
Valore S.p.A.<sup>®</sup>  
Via Bruno Maderna, 13  
30174 Venezia  
Tel: +39 041 8622601  
www.studio3a.net

Direttore responsabile:  
Nicola De Rossi

Coordinamento editoriale:  
Ermes Trovò  
Marco Frigo  
Nicola De Rossi

Testi redazionali:  
Nicola De Rossi, Elisa Rigo  
e Andrea Biasiolo

Progetto grafico:  
Marco Bosa

Coordinamento esecutivo:  
C. Maiuscola  
Via Mantovani Orsetti, 22  
31100 Treviso  
www.cmaiuscola.com

Stampa:  
Litostampa Veneta Srl  
Via Cappelletto, 12  
30173 Venezia

Data chiusura numero:  
24.04.2023

REGISTRATO AL N.5 2015  
PRESSO IL TRIBUNALE  
ORDINARIO DI VENEZIA  
CON PROVVEDIMENTO  
DEL 29.10.2015

© Tutti i diritti riservati

VALORE<sup>®</sup>  
S P A



## SOMMARIO

- 1** EDITORIALE  
La cultura del  
giusto risarcimento

## APPROFONDIMENTI GIURIDICI

- 2** Liquidazione del danno  
non patrimoniale,  
questione sempre aperta  
I “correttivi” del Tribunale  
meneghino non hanno  
superato tutte le difficoltà
- 8** Quando gli incidenti diventano  
tragici a causa degli alberi  
E quando la Pubblica  
Amministrazione è responsabile
- 14** La polizza della responsabilità  
civile verso terzi  
Inquadramento normativo  
e principali caratteristiche

- 20** L'INTERVENTO  
Dott. Giuseppe Tiani  
Gli “angeli” della strada  
Dodicimila agenti a tutela  
di un Paese in costante “movimento”

## VALORE BREAKING NEWS

- 26** CONVEGNI  
Il “valore” di Valore S.p.A.  
La relazione di fine anno conferma  
l'attenzione speciale dell'azienda  
per il suo capitale umano
- 28** IL CASO  
Sorelle risarcite per la perdita  
delle ceneri della mamma  
Condannata l'impresa incaricata  
delle esumazioni, riconosciuta dal  
giudice la lesione del diritto  
inviolabile al culto per i defunti

- 31** SERVIZI  
Le dichiarazioni di successione  
curate da Valore  
Un aiuto concreto e completo in più  
offerto a tutti i cittadini  
nel momento del lutto
- 32** SOCIALE  
Vicini anche ai volontari del soccorso  
Valore partner di Croce Serenissima
- 34** MEDIA  
Quando i media chiedono la verità ...  
Valore risponde
- 36** LA STRUTTURA  
La solidità di un gruppo  
che dà valore ai diritti
- LA SQUADRA  
Chiamateci per nome ...
- 37** LA STRUTTURA  
L'organizzazione aziendale

EDITORIALE

VALORE<sup>®</sup>  
SPA

## La cultura del giusto risarcimento

La dolorosa premessa è che, quando viene a mancare un proprio caro per un incidente stradale, un infortunio sul lavoro o un errore medico, non c'è nulla che possa ripagare questa perdita. Il nostro ordinamento prevede due forme, necessariamente parziali, per rendere giustizia ai familiari delle vittime: sotto il profilo penale, una pena per il responsabile del fatto, e purtroppo sappiamo bene quanto siano lievi le condanne; in chiave civile, un risarcimento economico e anche qui il nostro sistema è lontano dal dare a tutti risposte adeguate.

Certo, quantificare un danno immenso e incalcolabile come quello da lesione del rapporto parentale è estremamente complesso, ma gli sforzi compiuti finora non hanno prodotto risultati pienamente soddisfacenti e, soprattutto, anche dal punto di vista giuridico, e della stessa giurisprudenza di legittimità, assistiamo a orientamenti che divergono e che mutano anche a breve distanza di tempo: la Cassazione, com'è noto, recentemente ha dato la sua preferenza alle Tabelle di Roma basate sul criterio "a punto" rispetto a quelle di Milano, fondate invece su un criterio "a forbice". Il tribunale meneghino, sulla base delle indicazioni della Suprema Corte, ha apportato dei correttivi, ma le criticità permangono come si evince dall'approfondimento contenuto in questo numero del periodico.

Ciò che manca, gravemente, è quella tabella unica valida per tutto il territorio nazionale di cui si parla da anni, che consentirebbe di evitare i trattamenti diversi, spesso in modo abissale, a cui sono soggetti i parenti delle vittime a seconda dei vari tribunali della Penisola e, ancor prima, di disporre di un punto di riferimento incontestato nelle trattative stragiudiziali con le compagnie assicurative, che sfruttano questo stato di cose per risarcire al minimo. E manca forse anche una "cultura" del "giusto risarcimento" che dovrebbe portare i giudici, una volta stabiliti dei criteri oggettivi equi e validi per tutti, a poter e saper anche valutare con correttezza

caso per caso, perché ogni situazione è diversa dall'altra, ognuna di queste tragedie presenta peculiarità differenti, specificità che vanno riconosciute.

Valore S.p.A. tiene particolarmente a questa problematica, entra spesso in questo dibattito, perché per la nostra società il giusto risarcimento da garantire ai propri assistiti, appunto, è la mission principale, in generale ma tanto più quando si tratta di persone che hanno perso un proprio familiare a causa di un sinistro. Il nostro obiettivo è proprio quello di valorizzare tutte le fattispecie di pregiudizio patito e di riuscire ad ottenere una congrua liquidazione al più presto e senza dover adire le vie legali, tant'è che nella maggior parte dei casi riusciamo a risarcire i nostri clienti molto prima che il procedimento penale si concluda, nella consapevolezza di come il risarcimento non è solo un diritto, una forma di giustizia, ma molto spesso è anche e soprattutto una necessità da parte di famiglie che con il proprio congiunto hanno perso anche la loro fonte di sostentamento.

Per questo ci facciamo carico integralmente dei loro casi, occupandoci di tutte le incombenze a cui si ritrovano a far fronte all'improvviso, anche al di là dell'aspetto strettamente giudiziario e risarcitorio, e con un'attenzione particolare anche al lato umano, ad una vicinanza e ad un sostegno morale; per questo investiamo nel nostro personale, in professionalità e competenze, per riuscire a dare loro il supporto più qualificato; per questo ci battiamo con ogni controparte, siano esse assicurazioni, aziende sanitarie e pubblica amministrazione, per garantire loro un futuro. Per questo non finiremo mai di premere sui nostri governanti perché, pur con tutti gli inevitabili limiti, si riesca finalmente a mettere in campo un "sistema" che dia qualche certezza in più a queste persone, che faccia sentire loro anche le istituzioni un po' più vicine.

**Dott. Ermes Trovò**  
Presidente Valore S.p.A.



# Liquidazione del danno non patrimoniale, questione sempre aperta

I “correttivi” del Tribunale meneghino non hanno superato tutte le difficoltà

---

## LE NUOVE TABELLE DI MILANO PER LA LESIONE DEL RAPPORTO PARENTALE

Le svariate problematiche applicative dei criteri adottati su “input” della Cassazione

## MAXI RISARCIMENTO PER I FRATELLI DI PETRU CHIRIAC MORTO SUL LAVORO

Il giudice civile di Crotone ha applicato la tabella di Roma





# Le nuove tabelle di Milano per la lesione del rapporto parentale

## Le svariate problematiche applicative dei criteri adottati su "input" della Cassazione

Il danno non patrimoniale – ossia il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica – è, per propria natura, difficile, se non impossibile, da quantificare, tant'è che il nostro ordinamento indica quale unico criterio di riferimento l'equità a norma degli artt. 1226 e 2056 del Codice Civile.

Per prevenire la deriva del criterio equitativo verso un non accettabile approdo di mera discrezionalità in capo al singolo magistrato chiamato a liquidare tale danno, assicurando l'uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, la certezza del diritto, nonché un'auspicata deflazione del contenzioso, che passa proprio per la maggior condivisione possibile dei medesimi principi in capo agli attori processuali, nel corso degli anni diversi tribunali hanno predisposto delle tabelle – generalmente elaborate sulla scorta dell'analisi dei precedenti giurisprudenziali – che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale, così da guidare il giudizio equitativo.

Tra le varie tabelle, particolare diffusione hanno avuto quelle del Tribunale di Milano, che dettano criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'integrità psico-fisica (il danno biologico), nonché di quello derivante dalla perdita o dalla grave lesione del rapporto parentale (il danno parentale). Se le tabelle milanesi per la liquidazione del danno biologico hanno ormai da tempo assunto un valore paranormativo, quelle per la liquidazione del danno parentale hanno invece avuto fortune altalenanti. A contendersi il "primato", con peraltro una preponderante preferenza per le tabelle meneghine, basate su un criterio a forbice (ovvero, dato un rapporto parentale leso dall'evento in esame, per fatto colposo altrui, elencati alcuni elementi atti a valorizzare adeguatamente il criterio di individuazione della monetizzazione del *pretium doloris*, tale tabella si limitava a

stabilire un minimo ed un massimo risarcitorio), quelle del Tribunale di Roma, che al contempo aveva adottato una tabella a punti per cui, sommati i punteggi legati ad età dei soggetti coinvolti, composizione della famiglia lesa, numero dei superstiti, eventuale convivenza, il risultato era uno soltanto, con un'importante eccezione per il caso della mancata convivenza: in tale circostanza il risarcimento poteva essere ridotto sino alla metà, in ciò richiamando il criterio meneghino della forbice risarcitoria.

A dirimere la controversia tra le due tabelle, sovvertendo di fatto la scelta a favore di quelle di Milano che le Corti di merito avevano svolto da tempo, così orientando anche tutte le trattative con le compagnie assicurative, che si opponevano decisamente all'applicazione della più onerosa tabella di Roma, è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 10579 del 2021, ha bollato la prima quale tabella troppo discrezionale, indicando il criterio a punti, ovvero appunto quello adottato storicamente dai giudici capitolini, quale unico criterio in grado di garantire in casi analoghi risarcimenti tra loro omogenei.

Sulla scorta della decisione del dicembre precedente, dopo alcuni mesi di febbrile lavoro, il 29 giugno sono quindi stati pubblicati i nuovi "Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale" elaborati dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano, ovvero le "nuove" tabelle sull'argomento. Si tratta dell'adozione, da parte dell'Osservatorio, del cosiddetto "criterio a punti" che era stato sostenuto dalla Suprema Corte. Il documento illustra la modalità di compilazione avvenuta attraverso il monitoraggio di circa 600 sentenze, e suddivide lo stesso documento in capitoli nei quali sono riportate innanzitutto le tabelle, che sono di due tipi: quella per la perdita di genitori, figli, coniugi non separati, parti dell'unione civile o conviventi di fatto; quella per la perdita di figli/nipoti. Per entrambe sono stati fissati diversi valori del punto con dei limiti massimi di risarcimento. Per la prima: 3.365 euro. La forbice indicata va da 168.250 a 336.500 euro, senza che tale "cap" (tetto massimo) possa essere superato se non nel caso di circostanze definite come "eccezionali"; per la seconda, 1.461,20 euro, con una forbice che va da 24.350 a 146.120 euro come "cap", con le stesse indicazioni per il massimo delineati più sopra.

Vengono poi indicati gli elementi di giudizio con i rispettivi punteggi che servono da moltiplicatore del valore del punto che sono i seguenti: età della vittima primaria (da 4 a 28 punti); età della vittima secondaria (da 4 a 28 punti); convivenza (da 16 a 8 punti); sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del *de cuius* (da 16 a 19 punti); qualità della relazione affettiva (fino a 30 punti con una criteriologia esplicativa legata a particolari situazioni allegare e provate e che comunque vengono riportate in tabella). In allegato sono poi presenti esempi di calcolo risarcitorio confrontati con il monitoraggio e una serie di domande e risposte sulle tabelle milanesi integrate a punti. Questa nuova tabella va applicata e interpretata alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità che, muovendo dalla



critica alla precedente struttura tabellare, ne evidenziava i limiti derivanti dagli elevati margini di manovra attribuiti alla discrezionalità del giudice.

La linea tracciata dalla Corte di Cassazione era – dunque – chiara: il danno da perdita o deterioramento del rapporto parentale doveva essere liquidato seguendo una tabella basata sul cosiddetto sistema a punti che preveda “l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione”. Di fatto, l'obiettivo era quello di superare il modello della discrezionalità per addivenire a un criterio di valutazione del danno appoggiato sul pilastro della – o di una maggiore – predittività del risultato.

È così che il ricorso alla nuova tabella “persegue l'obiettivo di aumentare la predittività della liquidazione per casi simili, senza tuttavia azzerare l'ineludibile necessità di un margine di discrezionalità del giudice nell'apprezzare il risarcimento congruo del singolo caso concreto» (Tribunale di Latina, sentenza 5 ottobre 2022, n. 1867).

Tuttavia, il nuovo assetto per la quantificazione del danno non ha superato integralmente una certa discrezionalità che resta in capo al giudice chiamato a conoscere del singolo caso. È così che il nuovo criterio del sistema a punti permette, da un lato, di valorizzare aritmeticamente determinate poste di danno che integrano e orientano la determinazione del quantum debeatur; tuttavia, dall'altro, si deve riconoscere che il nuovo approccio non permette affatto di accantonare determinate incertezze e criticità che, già in precedenza, contraddistinguevano il sistema tabellare.

Più precisamente, e passando allo studio delle singole voci – elencate con lettere dalla “A” alle “E” – che influiscono sulla

quantificazione del danno, si pongono in luce le prime criticità emerse dalla prassi applicativa.

**Prova del rapporto.** In una sentenza pronunciata dal Tribunale di Ancona (n. 963/2022), il giudice ritiene che, sebbene il rapporto tra danneggiato e de cuius fosse talmente ridotto da non integrare nemmeno la soglia minima di consistenza di un rapporto parentale, non possa affermarsi l'esistenza di un livello minimo garantito per determinare l'esistenza o meno del rapporto. Con ciò ribadendo quanto già affermato in diverse occasioni dalla Cassazione e dai giudici di merito, per cui il danno che viene liquidato deve pur sempre essere provato, non risultando sufficiente la mera allegazione di appartenenza ad un medesimo nucleo familiare. Ne emerge la sostanziale impossibilità – ancora una volta – di attribuire un valore certo e numerico per questa componente del danno. Sicché, la necessaria prova da fornire atta a dimostrare la sussistenza, qualità e intensità del rapporto parentale leso, di cui alla successiva lettera “E”, costituisce al contempo requisito minimo di liquidazione. E' ragionevole pertanto affermare che l'assenza di alcuna prova a riguardo, atta a configurare un minimo valore a tale ultimo parametro, in sé impedisca qualsivoglia risarcimento.

**Età del de cuius.** Come noto, parte della quantificazione del danno si basa sull'aspettativa di vita media di donne e uomini. Come già avveniva in precedenza, non è raro che – nella prassi liquidativa e nella giurisprudenza di merito – l'aspettativa di vita venga proporzionalmente ridotta in base, ad esempio, all'evoluzione di patologie preesistenti. In tal senso, la Corte d'appello di Venezia (sent. 1577/2022), pur scorporando il danno nelle sue componenti dinamico-relazionali e meramente sofferenziali, afferma che la riduzione del risarcimento in ragione di una minore aspettativa di vita del de cuius è ammissibile, purché la riduzione stessa non sia tale da inficiare del tutto il risarcimento della componente morale. Ancora una volta, si apprezza come la



mera quantificazione matematica si esponga a importanti variazioni legate alla particolarità del caso.

Sopravvivenza di altri congiunti. Si raccolgono prime pronunce in cui i giudici non tengono conto del numero assoluto dei congiunti sopravvissuti ma considerano il numero di superstiti in relazione a ciascun nucleo (quello di origine e quello nato dal successivo matrimonio della vittima primaria). Si apre dunque un margine interpretativo che deve confrontarsi con quanto indicato dai redattori della nuova tabella, laddove la previsione è di includere solamente quattro ipotesi: nessun superstite e, a crescere, fino a tre superstiti. È discutibile se l'intenzione dei redattori fosse proprio quella di contemplare solo le ipotesi positivizzate ovvero se le stesse debbano intendersi come mero criterio guida che dovrà essere affinato, di volta in volta, con la discrezionalità del giudice. Non solo, mentre con riferimento ai rapporti "primari" - coniugio, filiazione, genitorialità - parrebbe doversi valorizzare solo il nucleo primario al momento del decesso (famiglia anagrafica), con esclusione della famiglia di origine - secondo un'interpretazione letteraria, con riferimento ai rapporti "secondari" - fratello/sorella e nonno/nipote, la stessa tabella indica quale parametro dei "sopravvissuti" ogni singolo nucleo familiare di riferimento. Quindi avremmo che un genitore che perde un figlio sposato, non vedrà conteggiato alcun che per la lettera D), mentre il fratello del de cuius, figlio dello stesso genitore, vedrà sommare alla propria tabella la composizione della propria famiglia di origine, così risultando "privilegiata" la posizione dei fratelli rispetto ai genitori del de cuius, se quest'ultimo aveva costituito una propria famiglia.

Qualità ed intensità della relazione. La lettera "E", forse la voce più controversa di tutta la tabella, conferisce - nuovamente - un ampio potere discrezionale al giudice e alle compagnie (in fase di gestione stragiudiziale del caso). Tale criterio dovrebbe servire, da un lato, a provare il diritto a richiedere un danno (quantomeno in relazione alla sua componente esistenziale, ovvero a quelle che sono le concrete modifiche delle abitudini di vita del superstite e a ciò che la morte del prossimo congiunto ha tolto, atteso che la prova del danno morale, dell'intima sofferenza, è di per sé sottratta a qualsivoglia prova e dimostrazione anche empirica) e, dall'altro, a personalizzare tale danno. Per cui, come ad ogni lesione fisica di medesima incidenza percentuale, corrisponde un danno analogo per ciascuna vittima che tuttavia, sulla base di una prova precisa, può, in ragione della sua specifica tipologia nonché dell'incidenza sulle abitudini di vita del singolo soggetto passivo, essere personalizzato al caso specifico; così, la morte di un prossimo congiunto, al netto di una connotazione simile in termini di dolore e sofferenza, può e deve essere personalizzata in ragione della qualità del rapporto preesistente.

Un esempio può aiutare a capire il principio esposto. Si prenda il caso di due coniugi, l'uno con la passione della bicicletta, appartenente ad un gruppo di ciclamatori con cui vengono organizzate uscite settimanali e attività annesse, l'altro con la passione del ballo. Certo la coppia condividerà la quotidianità e la prevalenza del proprio tempo, ma ciascuno

avrà i propri legittimi spazi di svago. Consideriamo invece il caso in cui entrambi siano ciclamatori appartenenti allo stesso gruppo, o entrambi siano appassionati di ballo e svolgano anche tale attività come coppia. È evidente che vi sia una differenza qualitativa del rapporto leso che deve essere valorizzata. Il problema è che la citata lettera "E" vale da sola quasi un terzo del risarcimento.

Non possiamo che concludere evidenziando come siano ancora numerose le criticità emergenti dall'applicazione della nuova tabella di Milano. Se è vero che la tabella di Roma, contraddistinta da un approccio prevalentemente quantitativo, relega l'attività di quantificazione ad una mera gestione aritmetica dei parametri, è altresì vero che la tabella meneghina non è ancora riuscita a liberarsi da ampi e complessi margini interpretativi.

Deve chiedersi, tuttavia, se il desiderio di oggettivare un danno, che in premesse si è descritto come equitativo, debba per forza essere ritenuto un bene. Certo, l'evoluzione posta in atto potrebbe veder deflettere il numero di cause. Ed è certamente vantaggioso per le compagnie assicurative applicare un algoritmo ai sinistri, così da poter mettere a budget ogni anno la giusta spesa prevista. Una eccessiva discrezionalità nelle quantificazioni e nelle liquidazioni, finirebbe con il ledere il principio equitativo fondamentale. Resta tuttavia sulle spalle di tutti gli operatori che agiscono a tutela dei danneggiati, far sì che ogni singolo caso sia trattato come tale, ovvero un unicum, da rispettare, capire e valorizzare.

Avv. Marco Frigo

Responsabile Area legale Valore S.p.A.

## il riferimento giuridico



**Cass., III Sez. Civile, n. 10579/21**

**"Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella".**



# Maxi risarcimento per i fratelli di Petru Chiriac morto sul lavoro Il giudice civile di Crotone ha applicato la tabella di Roma

Un significativo esempio di applicazione della tabella a punti raccomandata dalla Cassazione per risarcire il danno da perdita del rapporto parentale è dato dalla causa civile che Studio3A, a fronte dei dinieghi della controparte, ha ritenuto di dover intentare per conto dei familiari di Petru Chiriac, una delle tre vittime del disastro sul lavoro di Crotone: l'operaio di 35 anni, di origini rumene, ma residente da tempo nella stessa Crotone, è stato travolto e ucciso assieme ad altri due colleghi dal crollo di un muro del cantiere durante i lavori di ampliamento del lungomare di viale Magna Grecia il 5 aprile 2018. Le indagini sul terribile infortunio, condotte dalla Procura crotone, hanno portato alla luce gravissime violazioni delle norme antinfortunistiche di cui sono stati chiamati rispondere tre figure apicali di Crotonoscavi, l'impresa incaricata dal Comune di eseguire i lavori "incriminati", il progettista,

direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza e il dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune di Crotone, appaltatore dei lavori: il processo è in corso.

Nonostante le responsabilità dei soggetti preposti fossero da tempo ampiamente accertate, però, l'impresa ha sempre respinto ogni richiesta di legittimo risarcimento presentata dai congiunti di Chiriac, che per essere assistiti in tutto l'iter risarcitorio si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A. Di fronte a questo "muro" eretto da Crotonoscavi, i familiari dell'operaio, dopo tutto quello che hanno subito per la sua perdita, hanno dovuto anche avviare un'azione civile citando in causa avanti il tribunale di Crotone l'impresa, il Comune e il progettista. Con pieno successo.

Il giudice civile, dott. Antonio Albenzio, con sentenza pronunciata il 30 marzo 2022, non solo ha riaffermato con forza la piena fondatezza della domanda risarcitoria e le responsabilità in capo alle persone citate in giudizio; ma ha anche ordinato un maxi risarcimento esemplare, applicando le tabelle di Roma per la sua quantificazione. La compagnia assicurativa dell'azienda, Hdi Assicurazioni, è stata condannata a risarcire ai congiunti delle vittime tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, con particolare riferimento alla perdita del rapporto parentale, quantificata con coefficienti altissimi considerata la gravità del fatto e lo stretto legame tra l'operaio e i suoi cari, come opportunamente comprovato da Studio3A. Ai quattro fratelli, in particolare, sono stati riconosciuti complessivamente 600mila euro, cui però andranno aggiunti anche gli interessi dalla data dell'illecito. Comune, Crotonnavigi e progettista sono stati condannati anche a rifondere ai familiari tutte le spese di lite, calcolate in oltre 61.128 euro. Adesso si attende una risposta altrettanto forte anche in sede penale.





# Quando gli incidenti diventano tragici a causa degli alberi

E quando la Pubblica  
Amministrazione  
è responsabile

---

## **RIMUOVERE LE VECCHIE ALBERATURE NO, MA PROTEGGERLE SÌ**

Gli oneri in capo agli Enti gestori  
delle strade per garantire  
la sicurezza degli utenti

## **ALTI FUNZIONARI ANAS A PROCESSO PER LA MORTE DI FRANCESCO MARIA TOMASSO**

Il giovane goriziano era finito contro  
un taglio "killer" che debordava  
da un'aiola spartitraffico









# Rimuovere le vecchie alberature no, ma proteggerle sì

## Gli oneri in capo agli Enti gestori delle strade per garantire la sicurezza degli utenti

Capita non di rado di assistere a sinistri stradali che vedono, loro malgrado, coinvolti alberi di grandi dimensioni, posti a dimora lungo i lati di diverse strade: spesso si tratta di piantumazioni risalenti a diverse decine di anni addietro, altre più recenti. Sovente la vittima di questi eventi, consapevole del fatto che a monte vi è un proprio comportamento errato, non si pone il problema di verificare se, e in che misura, l'ostacolo su cui ha impattato (a volte con esiti finanche drammatici) insiste in luogo idoneo o rispettoso della normativa vigente, potendosi, in alcuni casi, raffigurare una responsabilità concorrente della Pubblica Amministrazione. Nell'analizzare questa tipologia di sinistro si dovrà, innanzitutto, verificare la distanza del fusto dal ciglio stradale. In questo senso, ci soccorre l'articolo 26, comma 6 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, Decreto legislativo n. 285 del 1992, che impone "la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada"; la distanza in questione "non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a sei metri". Si consideri, altresì, che il citato articolo 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione deve necessariamente interpretarsi in combinato disposto con gli articoli 16 (fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati) del C.d.S., che vieta ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni", demandando - appunto - al Regolamento di determinare le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti citati. Si parla, in questo caso, della cosiddetta fascia di rispetto, la cui definizione è rinvenibile nello stesso Codice della Strada che la descrive come "striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili" (articolo 3, comma 1, punto 22).

Secondo un noto arresto della Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza n. 10850/2019 - chiamata a giudicare su una vicenda in cui il conducente di un automezzo perdeva la vita in seguito ad uno scontro con un albero ad alto fusto piantumato a 2,1 metri dal confine stradale -, richiamando il principio di legalità, viene specificato come "l'analisi delle disposizioni testé richiamate convince che la prescrizione contenuta nell'articolo 16, come d'altronde quella di cui all'articolo 26, comma 6, non si indirizza anche agli impianti già eseguiti, imponendo di intervenire sulla situazione esistente al tempo dell'entrata in vigore della norma", e da ciò se ne ricaverebbe l'assenza di uno specifico dovere di rimuovere i fusti già piantumati all'epoca dell'entrata in vigore del nuovo codice e del relativo regolamento. Poiché nel caso in analisi l'albero contro cui ebbe ad impattare il conducente del mezzo fu definito in atti come "secolare" e, per questo, presente a bordo strada ben prima del 1992, anno di entrata in vigore del C.d.S., non vi sarebbe responsabilità alcuna del custode.

L'articolo 16, comma 1, lettera c) C.d.S., invero, tratta del divieto di "impiantare" alberi lateralmente alle strade, lasciando intendere, anche ad un'interpretazione letterale della norma, l'intenzione del legislatore di regolare solo i casi di piantumazione successivi all'entrata in vigore del codice. Lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno 2011, in seguito ad un'interrogazione parlamentare sul tema, ha chiarito che "gli alberi impiantati prima dell'entrata in vigore del Codice della Strada, nelle fasce di rispetto ad una distanza inferiore ai sei metri, non devono essere rimossi, né si deve provvedere alla rimozione degli alberi già impiantati lateralmente alla strada nella fascia di pertinenza. Ciò non toglie che gli alberi debbano essere adeguatamente protetti, così come tutti gli altri elementi, quali costruzioni, muri, pali e sostegni, potenzialmente pericolosi per gli utenti della strada, presenti sia nella fascia di pertinenza che in quella di rispetto". Per quanto esposto, appare evidente che la questione non possa che essere affrontata alla luce della corretta applicazione della norma *ratione temporis*. In altre parole, dovrà essere verificato se la piantumazione è anteriore al 1992; se insiste su tratti stradali soggetti a modifiche significative; se è adeguatamente protetta.

Con specifico riferimento al secondo caso, deve chiedersi se i proprietari delle strade (e delle banchine nonché delle fasce sulle quali insistono le piantumazioni di alberi ad alto fusto) debbano affrontare la questione della rimozione delle piante laddove si proceda con lavori di straordinaria manutenzione, ovvero, quando le modifiche riguardano parti anche strutturali dei beni oggetto di sistemazione. Ci si chiede dunque se, nell'ambito di un intervento di straordinaria manutenzione, debba essere considerata necessaria anche la rimozione di piante ad alto fusto presenti ai margini della strada da prima del 1992.

A parere di chi scrive, non può essere ravvisato un dovere generalizzato di questo tipo in capo alla Pubblica Amministrazione, e ciò sulla base di due argomenti. Il primo, eminentemente giuridico, è dato dall'assenza di un particolare



regime transitorio che integri quanto sopra già esposto. Con ciò, si tenderebbe ad escludere che, per alberi già piantumati prima del 1992 e insistenti su appezzamenti viari soggetti a interventi di straordinaria manutenzione, il legislatore abbia inteso fornire una regolamentazione particolare sicché, in assenza della stessa e data la mancanza di uno specifico obbligo in capo alla Pa (o al proprietario in genere), dovrebbe ritenersi sufficiente l'applicazione delle disposizioni già indicate. Risulta altresì d'interesse comparare quanto riferito

con quanto, invece, previsto dall'art. 14, comma 2bis C.d.S. in materia di realizzazione di percorsi ciclabili. Infatti, il menzionato comma 2bis prescrive che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti. Se ne desume che, laddove il legislatore avesse inteso imporre la rimozione degli alberi ad alto fusto nel corso di interventi di straordinaria manutenzione, vi avrebbe





dedicato una apposita regolamentazione, come nel caso dei percorsi ciclabili.

Il secondo motivo è basato sull'interpretazione dell'articolo 47 della Legge 120/2010 in materia di "obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade", inserito nel Capo II della disposizione denominata "altre disposizioni in materia di sicurezza nella circolazione stradale". Il citato articolo 47 prevede che gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Nello specifico, dalla lettura della citata disposizione, non si evince un generalizzato dovere gravante sulla Pa di rimuovere alberi ad alto fusto piantumati prima del 1992.

Per contro, si ricava una regola, coerente con i principi del C.d.S., la quale impone alla Pa di effettuare interventi di messa in sicurezza delle strade con più alto indice di incidentalità. Si ritiene, quindi, che specifici interventi di rimozione di alberi dovranno certamente essere considerati nell'ambito di interventi di straordinaria manutenzione ma solo nella misura in cui gli alberi stessi siano considerati – su base statistica – elementi di pericolo per la viabilità. Fermi restando comunque tutti gli obblighi previsti dalle norme per la protezione e messa in sicurezza delle alberature.

Una volta valutata l'astratta identificabilità dell'albero ad alto fusto tra le concause del sinistro, individuato il soggetto cui rivolgere le proprie richieste, dovrà, da ultimo, verificarsi la violazione in capo a quest'ultimo Ente di una specifica norma di legge. In particolare, dovrà essere valutato se possa essere fatto ricorso al più agevole art. 2051 del codice civile, che descrive la responsabilità del custode del bene, in base al quale sarà sufficiente dimostrare al danneggiato una correlazione tra il danno subito e la cosa in custodia, rimanendo in capo all'Ente la dimostrazione che tale danno è imputabile a un caso fortuito, quale unica eccezione al dovere risarcitorio, ovvero se si dovrà richiamare il più oneroso principio del *neminem ledere* sancito dall'art. 2043 c.c., che pone a carico del danneggiato di provare altresì la colpa del danneggiante.

L'articolo 2051 c.c. trova applicazione ogni qualvolta non sia possibile dimostrare che la particolare estensione del patrimonio oggetto di custodia non rappresenti un obiettivo impedimento all'esercizio delle attribuzioni derivanti dal rapporto di custodia. Configurandosi il rapporto di custodia come potere di controllo dell'ente sulla cosa, si dovrà ragionevolmente concludere che esistono determinati beni, facenti parte del patrimonio di un ente, più agevoli da custodire - o controllare - rispetto ad altri. È questo il caso sintomatico dei beni o tratti viari collocati all'interno del centro abitato. Risulta logico, oltre che giuridicamente coerente, sostenere che "per le strade dell'abitato cittadino,

dove più forte è l'attività di vigilanza e di intervento dell'ente comunale, occorre ritenere in linea di massima la sussistenza del rapporto di custodia (...)" (Trib. Milano, sez. X, sent. 5114/2007).

Se, quindi, da un lato, il danneggiato potrebbe vedere alleggerita la propria posizione nei confronti della Pa, ove un fatto si verificasse all'interno del centro abitato, resta da chiedersi quale sorte potrebbe seguire una vicenda che abbia a verificarsi fuori dal centro abitato e, quindi, in zone particolarmente isolate e nelle quali l'attività di controllo dell'ente è grandemente scemata. Come indicato nelle righe precedenti, giova sempre ricordare e premettere che la responsabilità ex articolo 2051 c.c. presuppone l'effettiva esistenza di un controllo, concreto o anche solo esigibile, sul bene da parte del custode; tuttavia, "ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex articolo 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia (...), l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni subiti dall'utente secondo la regola generale dettata dall'articolo 2043 c.c.", consci che la mera prova dell'anomalia del bene demaniale non è fatto di per sé idoneo a configurare il comportamento colposo della Pa, giacché "la responsabilità dell'ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità" (Cass. Civ., sez. III, sent. 24793/2013).

**Dott. Luca Cadamuro**

Referente Sinistri Gravi Valore S.p.A.

## il riferimento normativo



### Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Circolare n. 62032/2004

Art. 2. "Le barriere stradali di sicurezza sono poste in opera essenzialmente al fine di realizzare le condizioni di maggior sicurezza possibile, per gli utenti della strada e per i terzi, e quindi in primo luogo il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale (...)"

Art. 3. "La protezione prevista dal decreto deve riguardare almeno: i bordi di tutte le opere d'arte all'aperto, quali ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno della carreggiata (...); gli ostacoli fissi, laterali o centrali isolati, quali pile di ponti, fabbricati; tralicci di elettrodotti, portali della segnaletica, ovvero alberature ecc, entro una fascia di cinque metri dal ciglio esterno della carreggiata".



# Alti funzionari Anas a processo per la morte di Francesco Maria Tomasso

## Il giovane goriziano era finito contro un taglio "killer" che debordava da un'aiola spartitraffico

Un caso emblematico di uscita di strada che si sarebbe risolta con qualche botta ma che è stata resa tragica da un albero che non si sarebbe dovuto trovare lì è quello di Francesco Maria Tomasso. Il giovane di Monfalcone, di soli 34 anni, il 25 luglio 2016, percorrendo la Statale 55, a Savagna d'Isonzo, nel Goriziano, alla guida della sua Fiat 600, giunto all'intersezione con la Provinciale 13 ha perso il controllo dell'auto, che è finita contro un possente taglio che si trovava in un'aiola spartitraffico, dalla quale anzi debordava,

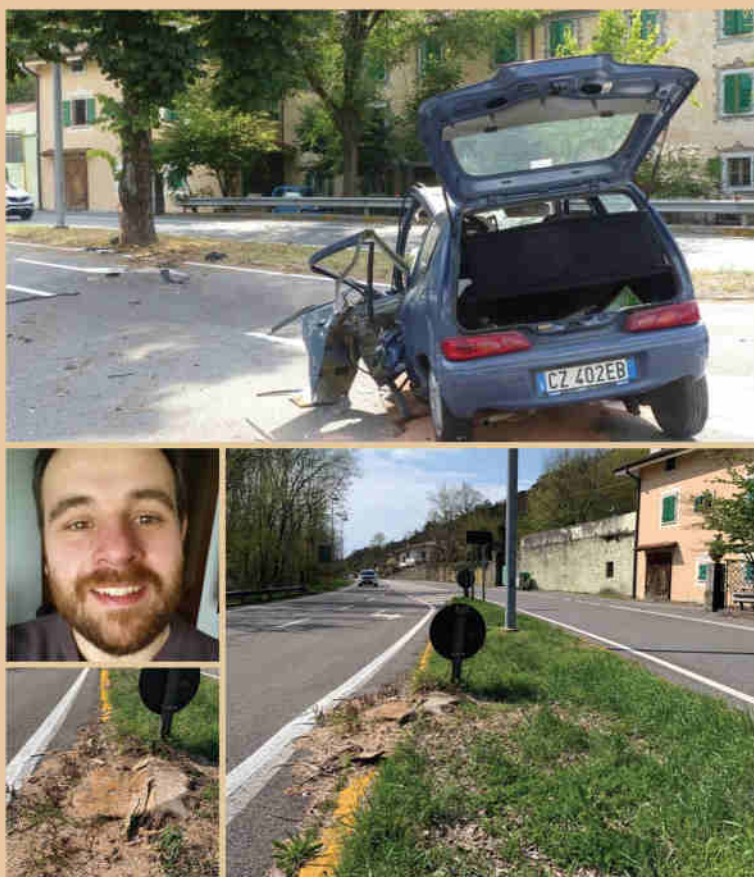
invadendo parzialmente la carreggiata, senza alcuna protezione e a dispetto delle norme del C.d.S., che imporrebbero distanze minime delle alberature dal ciglio stradale o barriere protettive. Un impatto terribile che non gli ha lasciato scampo.

All'indomani della tragedia, i suoi familiari, seguiti da Studio3A in questa lunga battaglia, hanno subito puntato il dito su quell'albero, anche perché quello di Tomasso non era il primo veicolo ad esserci finito contro e i residenti avevano spesso segnalato il pericolo. Non a caso, al solito troppo tardi, la pianta è stata poi abbattuta.

La Procura di Gorizia, tramite il dott. Paolo Ancora, aveva subito aperto un fascicolo, inizialmente contro ignoti, e affidato una perizia cinematica per ricostruire le cause dell'incidente. Ci sono voluti anni di attesa, ma finalmente nel 2021 il Sostituto Procuratore ha chiuso le sue accurate indagini preliminari dando ragione ai congiunti della vittima e chiedendo e ottenendo il rinvio a giudizio per un alto dirigente Anas, Ente proprietario della strada, una funzionaria del Compartimento per il Friuli Venezia Giulia di Trieste e un'ingegnere triestina.

Ai tre imputati il Pm ha contestato il reato di omicidio stradale per aver causato la morte di Tomasso "in cooperazione colposa tra loro, per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza e imperizia nonché per colpa specifica, consistita nell'aver omissso di tenere condotte doverose che avrebbero portato all'abbattimento o alla protezione con barriere dell'albero" per citare l'atto. In particolare, in violazione degli art. 2 e 3 del D.M. 223 del 18 febbraio 1992, che regola le barriere di sicurezza e prevede, tra le zone da proteggere nelle nuove realizzazioni stradali, anche le alberature entro una fascia di 5 metri dal ciglio esterno della carreggiata, nonché le successive disposizioni in materia contenute nel D. M. 2367 del 21 giugno 2004, nella Circolare n. 62032 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 luglio 2010, e infine l'articolo 14 del Codice della Strada, che impone una serie di obblighi generali agli enti proprietari della strade per "garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione".

Tutte norme non rispettate, secondo la Procura, nel "Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento del raccordo in località Sablici e della SS55 mediante la messa in sicurezza dei piani viabili e delle opere protettive" realizzati da Anas e di cui i tre imputati sono stati chiamati a rispondere nei rispettivi ruoli di responsabile del procedimento, direttore lavori e progettista, in particolare per aver redatto una perizia "senza elaborare alcuna progettazione ed analisi sulla sicurezza delle zone da proteggere nella tratta considerata". Il processo è tuttora in corso, ma la famiglia nel frattempo è stata quanto meno risarcita.





# La polizza della responsabilità civile verso terzi

Inquadramento  
normativo  
e principali  
caratteristiche

---

## CHI, COSA E COME ASSICURA LA RCT

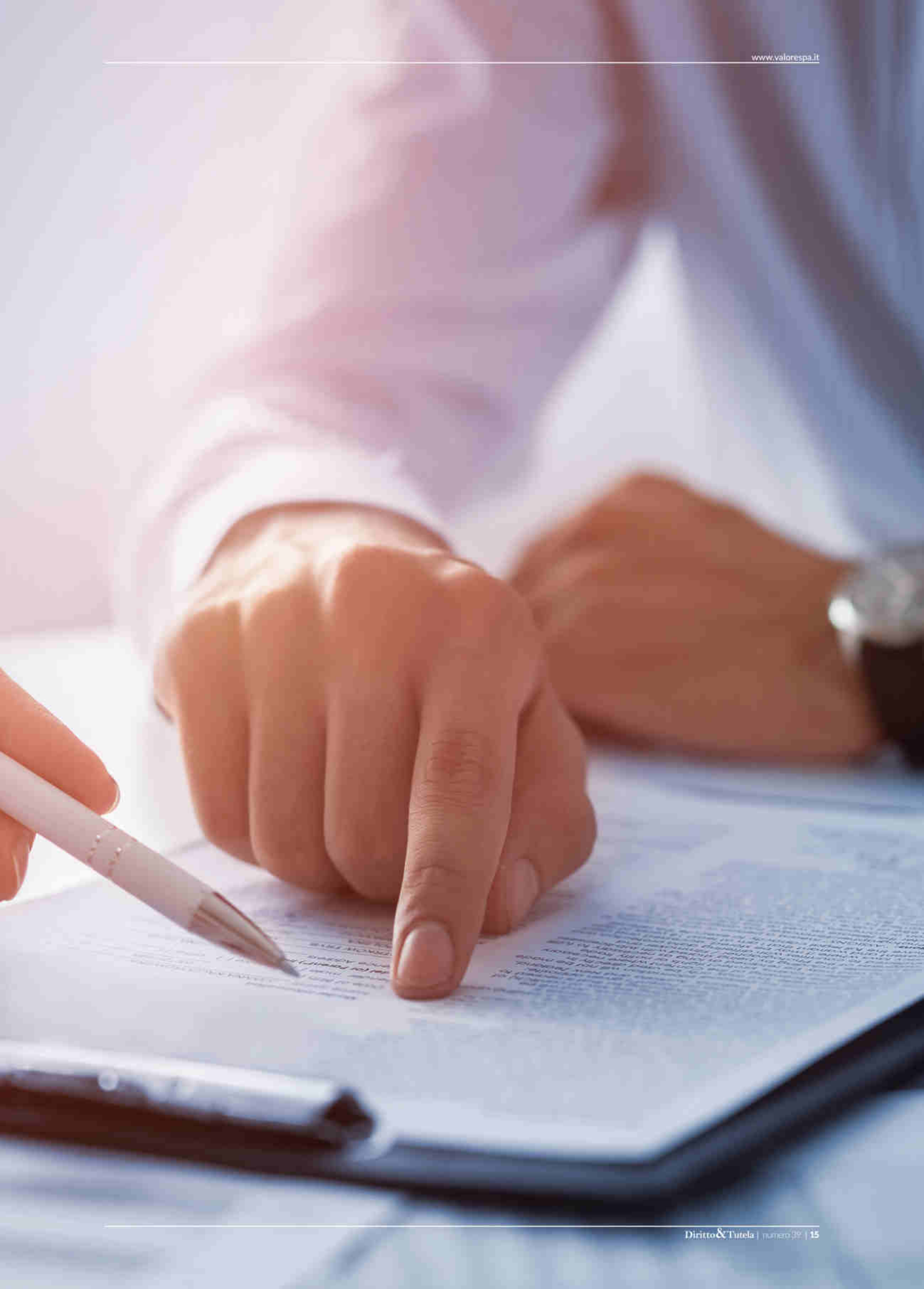
Tutto ciò che c'è da sapere  
per evitare brutte sorprese

## CACCIATORE IMPALLINATO RISARCITO GRAZIE A STUDIO3A E A... "STRISCIA"

L'assicurazione non intendeva risarcire  
perché il colpo subito era di rimbalzo









# Chi, cosa e come assicura la RCT

## Tutto ciò che c'è da sapere per evitare brutte sorprese

L'analisi della polizza assicurativa non può prescindere da un richiamo alla disciplina codicistica. Nel fornire la nozione di contratto assicurativo, l'articolo 1882 c.c. dispone che sia tale l'accordo in base al quale "l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana". La struttura dell'articolo rispecchia la bipartizione tra l'assicurazione contro i danni e l'assicurazione sulla vita. Se la seconda è quella fattispecie contrattuale in base alla quale l'assicuratore dovrà pagare al beneficiario una somma, in termini di capitale o rendita, al verificarsi di un determinato evento come la morte o la sopravvivenza a una determinata data, l'assicurazione contro i danni rappresenta l'accordo tra assicurato e compagnia di assicurazione in base al quale si verificherà il trasferimento del rischio, in capo a quest'ultima, derivante dalle conseguenze pregiudizievoli al patrimonio (in senso lato) del soggetto garantito. Dunque, la disciplina del contratto di assicurazione è incardinata sul concetto di rischio, la cui centralità in ambito assicurativo è desumibile anche dal combinato disposto degli articoli 1895 c.c. e 1896 c.c., che qualificano l'attività assicurativa come assunzione e gestione di rischi effettuata da un'impresa di assicurazione. Passando alla garanzia RCT, va identificato il rischio che caratterizza la copertura per la responsabilità civile verso terzi. La responsabilità civile, contrattuale o extracontrattuale, impone a chi abbia cagionato il danno il conseguente obbligo di risarcire. Tale conseguenza è, per il debitore, il rischio che potrebbe convertirsi in pregiudizio patrimoniale. La polizza che garantisce contro i rischi derivanti dalla responsabilità (verso terzi) opererà una traslazione del rischio di un pregiudizio patrimoniale, gravante sul responsabile dell'illecito, verso compagnia di assicurazione che lo assumerà. La garanzia opera dunque come assicurazione contro i danni ed è specificamente strutturata per fornire una tutela del patrimonio del soggetto garantito.

La natura di tale contratto è stata anche oggetto di analisi della Corte di Cassazione, che evidenzia come l'interesse dell'assicurato sia di cautelarsi contro il rischio di alterazione negativa del proprio patrimonio, esposto a responsabilità illimitata a causa di condotte colpose, per la probabilità del verificarsi di un evento dannoso; per contro, la finalità del

contratto di assicurazione contro i danni è di garantire un indennizzo del danno subito da un determinato bene.

Emerge la caratteristica dell'assicurazione della responsabilità civile, elemento peraltro comune ai contratti di assicurazione: la probabilità, da intendersi come manifestazione dell'incerto verificarsi dell'evento dannoso, sicché l'incertezza, nel quadro della RCT, sarà attinente all'an e al quando, restando il "quo modo" delimitato e circoscritto a una fattispecie riconducibile all'istituto della responsabilità civile.

Contrariamente a quanto accade in altri casi in cui siano coinvolte garanzie assicurative per danni, funzionali a garantire un indennizzo diretto del patrimonio dell'assicurato a fronte di un danno, la natura della RCT deve prendere in considerazione le pretese risarcitorie dei terzi. Il soggetto direttamente danneggiato cioè non è l'assicurato – che potrebbe subire un pregiudizio solo in seguito a un'azione esperita dal danneggiato – ma un terzo, estraneo al rapporto contrattuale che intercorre tra compagnia e assicurato. Terzo danneggiato che, pur essendo il destinatario in concreto della prestazione dell'assicurazione, rimarrà, sempre e comunque, estraneo al contratto stipulato non in suo favore.

Ulteriore specificazione necessaria è sulla natura del rischio assicurato che contraddistingue l'assicurazione per la responsabilità civile dalla garanzia contro i danni. In genere, l'assicurazione per la responsabilità civile non garantisce la persona ovvero la cosa ma un'attività. La garanzia per la responsabilità civile prende in considerazione una situazione giuridica collegata alla cosa, motivo per cui essa si limita a essere un elemento materiale del rischio garantito che deriva non tanto dalla cosa, in sé intesa, ma dalle situazioni giuridiche derivanti da essa o dall'attività svolta. È così che si possono inquadrare, ad esempio, le polizze per la responsabilità civile che garantiscono il rischio derivante dalla proprietà di un immobile.

L'oggetto dell'assicurazione della responsabilità civile rappresenta uno degli elementi fondamentali del contratto. Ecco ad esempio un estratto di polizza aderente al modello in uso nella prassi assicurativa. "Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (RCT): "La Società (l'assicuratore, ndr) si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e/o animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta". L'oggetto del contratto non va confuso col suo contenuto, che potremmo definire come mero regolamento contrattuale, che sarà contenuto nelle C.G.A., Condizioni Generali di Assicurazione, la vera e propria "disciplina pattizia del contratto".

Al riguardo, si richiama una massima giurisprudenziale, legata alla copertura per l'attività venatoria: "in presenza di contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla caccia, che contenga la clausola per la quale la copertura assicurativa è circoscritta ai soli incidenti avvenuti nell'esercizio della caccia, rientra nel

rischio assicurato l'incidente avvenuto nel compimento di attività chiaramente diretta all'esercizio della caccia". La massima contribuisce a ricostruire quel problema delle attività che, sebbene non espressamente rientranti nella descrizione del rischio, si possano comunque considerare comprese nella tutela assicurativa. Ritorna utile un richiamo dottrinale che, basandosi su un'interpretazione analogica della garanzia RCO (quella prestata a fronte della responsabilità dell'imprenditore per infortuni sul lavoro o malattia professionale che espone l'impresa a doveri risarcitori), consentirebbe di ricomprendere nella garanzia prestata dalla polizza RCT tutti i danni cagionati a terzi nell'ambito di attività complementari, accessorie o funzionali alla principale che dovrà risultare ben indicata in polizza. E' utile poi soffermarsi sulle clausole di un contratto assicurativo che limitano il rischio assicurato. Secondo l'orientamento consolidato esse assolverebbero all'esclusiva funzione di delimitare l'oggetto del contratto, precisandone i termini e il rischio garantito, senza rientrare nel novero delle clausole che, ai sensi dell'art. 1341 c.c., necessitano di specifica e previa approvazione per iscritto. Se è vero che "nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c., quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto, e non sono perciò assoggettate al regime previsto dal comma 2 di detta norma, le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito", è altresì vero che questa distinzione teorica incontra, nella pratica, non poche difficoltà discernitive per l'interprete. Si impone quindi al giudice una valutazione in concreto delle singole clausole, per condurre una disamina sulla loro vessatorietà: se l'ambiguità del testo può rappresentare il presupposto per un sindacato della clausola, non è altrettanto certo che l'ambiguità possa essere anche un costante vizio sintomatico della vessatorietà stessa. Perciò, allorché la delimitazione del rischio sia di tale ampiezza e di tale portata da escludere completamente il rischio assicurato, la stessa non potrà ritenersi valida in quanto lesiva della causa stessa del contratto.

Tornando alla clausola contrattuale richiamata possiamo procedere a una disamina dell'oggetto stesso attraverso un'esegesi di quello che, tipicamente, è l'articolo 1 della c.g.a. "L'attività svolta": è evidente come la locuzione "in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta" intenda delineare e delimitare il contenuto dell'obbligazione indennitaria dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato affinché il primo possa essere chiamato a tenere indenne il secondo solo laddove il sinistro si sia verificato in conseguenza di un fatto che ha avuto luogo nell'esclusivo ambito dell'attività o delle attività dichiarate in polizza al momento dell'assunzione del rischio. La corretta identificazione dell'attività contribuirà a determinare se, a fronte del verificarsi di un sinistro, lo stesso sia o meno idoneo a far scaturire l'obbligo d'indennizzo in

capo all'assicuratore. A tal fine sono essenziali le dichiarazioni precontrattuali rese dall'assicurato che, se risultassero inesatte o reticenti, lo esporrebbero alle conseguenze previste dagli articoli 1892 c.c. e 1893 c.c.: se la rilevanza di detta reticenza è tale che l'assicuratore, se al corrente delle stesse, non avrebbe concluso il contratto, o non alle condizioni a cui è stato perfezionato, l'ordinamento, in base a che la condotta sia stata posta in essere con dolo ("intento fraudolento") o colpa grave ("macroscopica negligenza"), ovvero in assenza delle due citate condizioni, prevede l'annullamento o il recesso dal contratto nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo in caso di sinistro. Copertura per "danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e/o animali": come si evince dal testo, la garanzia prestata dall'assicuratore ricomprende solo alcuni tipi di danno - cioè quelli provocati involontariamente - a soggetti considerati terzi e solo per alcune tipologie che comprendono, in via esclusiva, la morte, le lesioni e il danneggiamento. Ci si concentrerà qui sulla disamina dell'involontarietà dei danni sul concetto di terzietà. La ricostruzione esposta pare però non essere sufficiente a circoscrivere l'oggetto della garanzia assicurativa. C'è da considerare l'elemento, ulteriore e talvolta esplicitamente richiamato nelle polizze, della "accidentalità". In molti casi il testo proposto dalla polizza riprende integralmente la previsione di cui all'art. 1917 c.c. ma integrando il medesimo con due locuzioni: quella relativa ai danni involontariamente cagionati a terzi e quella relativa all'accidentalità.

È così che copertura di polizza debba intendersi nel senso che rientrano nella prestazione assicurativa i danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale. Accidentalità che non andrebbe intesa alla stregua del fortuito: "l'accidentalità non richiede l'imprevedibilità dell'evento dannoso, come genere, ma l'incertezza nella sua specificità", motivo per cui "si configura quando, pur essendo astrattamente possibile prevedere il verificarsi di una evenienza di un certo tipo, sia incerto il complesso di fattori che concorrono a produrla (...) e con le conseguenze esattamente verificatesi (...), e ciò per circostanze che sfuggono al dominio dell'assicurato e che non sono necessariamente e costantemente inerenti all'attività considerata nel contratto assicurativo ed alla natura dei beni in essa impiegati".

Si pone, ora, l'esigenza di contestualizzare la previsione codicistica di cui all'art. 1917, c. 1 c.c. che esclude l'obbligo per l'assicuratore di prestare garanzia per i danni derivanti da fatti dolosi. Dal combinato disposto degli articoli 1917, 2043 e 1900 c.c. si coglie l'intenzione del legislatore di estendere la garanzia, dopo aver escluso dalla copertura assicurativa i danni derivanti da fatti dolosi, a tutti i fatti colposi e ciò indipendentemente da un'indagine circa la qualità della colpa, declinata in lieve o grave. Resta nella disponibilità delle parti il potere di circoscrivere l'oggetto della garanzia in base alla previsione di cui all'art. 1900 c.c. e quindi prevedendo che l'assicuratore non sia obbligato per i sinistri cagionati -



certamente – da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. In ogni caso, va rimarcato come la locuzione "danni involontariamente cagionati a terzi" contenga anche lo specifico avverbio "involontariamente" che si riferisce all'evento dannoso. È così che la garanzia assicurativa riguarderà le conseguenze non volute della condotta; quindi, i danni causati ai terzi non devono essere l'effetto voluto dal comportamento dell'assicurato.

Tuttavia, benché appaia chiara l'intenzione di escludere dalla copertura i fatti dolosi o quei fatti posti in essere con coscienza e volontarietà, ciò non è sufficiente per escludere del tutto il dolo dalle coperture assicurative. Va infatti considerato che l'assicurato potrebbe trovarsi obbligato a risarcire il danno in virtù di fatti dolosi posti in essere da terzi soggetti di cui debba comunque dover rispondere. Tale regola, prevista dall'art. 1900 c.c., prevede che l'assicuratore sia comunque obbligato per il sinistro cagionato da dolo o colpa grave delle persone del fatto di cui l'assicurato debba rispondere. Sono tali i soggetti che rientrano nelle categorie di cui agli artt. 2047 c.c. (danni cagionati da persone incapaci di intendere e di volere), 2048 c.c. (responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d'arte) e 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e dei committenti); nondimeno, oltre a tali casi, rientrerebbero nella categorizzazione anche le responsabilità scaturenti dagli artt. 2051 c.c. (danno cagionato da cosa in custodia) e 2052 c.c. (danno cagionato da animali).

La terzietà dei soggetti danneggiati quale presupposto necessario per l'operatività della garanzia di polizza. Come già indicato, lo scopo della garanzia RCT e dell'assicurazione R.C. in generale è assicurare il patrimonio dell'assicurato dall'insorgere di un dovere risarcitorio in ragione di danno cagionato a un terzo. Resta da chiarire la categoria della terzietà, posto che una definizione di terzo, sebbene in negativo, è fornita dall'art. 129 C.d.a. che elenca i soggetti esclusi da tale categoria.

Premesso che possono considerarsi terzi rispetto al soggetto assicurato tutti coloro che hanno subito un danno correlato al rischio coperto dalla garanzia di polizza, siffatta ricostruzione potrebbe, di fatto, far coincidere la nozione di terzo con quella di danneggiato. È opportuno evidenziare fin d'ora che la nozione di danneggiato non coincide con quella di terzo: indipendentemente dalla previsione normativa di cui all'art. 129 c.d.a., non è raro imbattersi in specifiche condizioni contrattuali che limitano il rischio in tal senso. Infatti, lo scopo della norma è escludere l'operatività della garanzia nel caso di danni patiti da specifici soggetti, legati all'assicurato in virtù di un particolare rapporto soggettivo. Può pacificamente sostenersi che la finalità del distinguo tra danneggiato e terzo consente di superare le difficoltà derivanti dal vincolo economico tra soggetti, tale per cui "risulta difficile distinguere, in sede di danno, se il decremento patrimoniale verificatosi è effettivamente e in via esclusiva avvenuto nella sfera del soggetto danneggiato o non piuttosto a carico dello stesso assicurato". Non può

nemmeno celarsi l'evidente rischio derivante dalle possibili collusioni tra terzo e danneggiato a danno dell'assicuratore, specie nei casi in cui sia particolarmente stretto il legame soggettivo tra soggetti coinvolti nel sinistro. Si può sostenere che, nel caso della RCT, l'esclusione dal novero dei terzi rappresenta una delimitazione del rischio lecita, non già basata su parametri normativi ma su criteri che la dottrina ha considerato ragionevoli e di "buon senso". Con ciò, ai fini della garanzia RCT, non si considerano in genere terzi il legale rappresentante dell'impresa assicurata, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e tutte le persone legate a tali soggetti da vincoli di coniugio o parentale o affinità, se conviventi; i subappaltatori e i loro dipendenti (...); le società controllanti, le società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e i rispettivi amministratori. Ulteriori o diverse esclusioni possono essere previste da specifiche pattuizioni contrattuali.

Una particolare categoria di soggetti da analizzare, ai fini della terzietà, è quella dei dipendenti (ma anche i subappaltatori e loro dipendenti) che subiscano danni in occasione di lavoro o servizio. Richiamando quanto sostenuto sopra in materia di vincolo soggettivo tra assicurato e danneggiato, ci si chiede se il dipendente dell'assicurato che subisca lesioni in servizio, possa ottenere la liquidazione del cd. danno differenziale dal datore di lavoro considerato responsabile. In quest'ottica si colloca la specifica copertura denominata RCO.

**Dott. Luca Cadamuro**

Referente Sinistri Gravi Valore S.p.A.

## il riferimento giuridico



### **Cass., III Sez. Civile, 7766/2010**

"L'assicurazione per la responsabilità civile non può certamente concernere fatti meramente accidentali, cioè dovuti a caso fortuito o a forza maggiore, dai quali non sorge alcuna responsabilità, ma importa necessariamente, per la sua stessa denominazione e natura, l'estensione anche ai fatti colposi (...). Nella specie, la clausola prevede espressamente l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, come civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimenti di danni involontariamente causati a terzi (ivi compresi i condomini), dove la non volontarietà delle conseguenze dannose qualifica una condotta esente da dolo e non anche immune da colpa e l'interpretazione secondo buona fede del contratto di polizza impedisce di intendere la previsione di un fatto accidentale come avulso dall'espresso richiamo della responsabilità dell'assicurato, che impone di imporre al termine accidentale il mero significato di involontario".

# Cacciatore impallinato risarcito grazie a Studio3A e a... "Striscia"

## L'assicurazione non intendeva risarcire perché il colpo subito era di rimbalzo

A dimostrazione di come le compagnie si appiglino a tutto, anche sulle polizze per la Responsabilità civile verso terzi, pur di non risarcire, e di come sia fondamentale avere chiare tutte le condizioni della garanzia, c'è l'assurda vicenda "venatoria" di cui è rimasto vittima un cacciatore sardo, assistito con successo da Studio3A: un caso finito anche su "Striscia la Notizia".

L'episodio risale al settembre 2016 e accade durante una battuta di caccia nel Cagliaritano. Un cacciatore, mirando a una preda, esplode un colpo di fucile ma uno dei pallini colpisce di rimbalzo all'occhio l'amico che è con lui, e che

riporta serie lesioni, un "trauma al bulbare sinistro con ritenzione di corpo metallico nel nervo ottico", che i medici non gli estrarranno neppure per evitare ulteriori traumi: finisce all'ospedale e alla fine gli residua un calo del visus e del campo visivo per un'invalidità permanente di almeno cinque punti.

Per fortuna, sia il ferito che il feritore sono iscritti alla Federazione Italiana Della Caccia e, come tutti i tesserati, sono coperti da una polizza per gli infortuni e la Responsabilità Civile verso Terzi che l'associazione del settore offre ai tesserati tramite una compagnia assicurativa. Da prassi, il danneggiato presenta querela all'autorità giudiziaria nei confronti del compagno che l'ha ferito, riservandosi però

di rimetterla una volta risarcito. E l'iter all'inizio procede bene. Del resto la polizza è attiva, tutte le condizioni sono rispettate e non incorrono esclusioni: è "valida per il mondo intero", e la compagnia "si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti di cose". Si arriva anche a chiudere la trattativa stragiudiziale, viene quantificata una cifra congrua per il risarcimento e il cacciatore ferito accetta.

Peccato però che all'improvviso l'assicurazione sconfessi l'accordo già raggiunto, motivando il diniego con il fatto che "il pallino era di rimbalzo. La circostanza esclude la responsabilità dell'assicurato", adducendo il caso fortuito. Una tesi inverosimile e duramente avversata da Studio3A, anche perché, sulla base di questo principio, verrebbero esclusi dalla copertura assicurativa buona parte degli incidenti di caccia. E che penalizzava non solo il ferito, ma anche l'amico, ossia l'assicurato che si sarebbe dovuto tenere indenne. Nel frattempo peraltro la querela e il relativo procedimento penale nei suoi confronti, a fronte del mancato risarcimento in sede civile, avevano fatto il loro corso e la Procura ne aveva chiesto la citazione in giudizio per il reato di lesioni personali colpose gravi.

Alla fine però, di fronte al pressing di Studio3A e anche al clamore mediatico avuto dalla vicenda, la compagnia assicurativa è tornata a miti consigli, il danneggiato ha finalmente potuto incassare il suo assegno, per la cronaca la stessa cifra già pattuita, e l'assicurato ha evitato il processo e di pagare di tasca sua il risarcimento.





**L'intervento**

**Dott. Giuseppe Tiani**

Segretario Generale SIAP

Sindacato Italiano Appartenenti Polizia

# Gli “angeli” della strada

Dodicimila agenti  
a tutela di un Paese  
in costante “movimento”

---

**LA SICUREZZA, I CITTADINI,  
LE SUE DONNE E I SUOI UOMINI**

Il lavoro insostituibile della Polizia  
di Stato e della Polizia Stradale

**IL SIAP E LA CONVENZIONE  
CON VALORE S.P.A.**





Nato a Minervino Murge (Ba), laureato in Scienza Politiche all'Università di Bari, Giuseppe Tiani, dopo due anni nell'Esercito dal 1980 al 1982, congedato con il grado di Tenente, vince il concorso pubblico nella Polizia di Stato, è immesso nei ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e nel 1987, dopo il corso di formazione alla Scuola di Polizia di Foggia, viene destinato alla Questura di Napoli. Qui viene presto assegnato alla Digos, lavora con la Sezione di Polizia Giudiziaria e, in seguito, a delicate indagini di anti-terrorismo, Trasferito alla fine del 1990 alla Questura di Bari, sino alla metà del 1996 presta servizio alla Squadra Volanti e poi alla sezione di Polizia Giudiziaria dell'ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, e per un breve periodo alla Squadra Mobile, uffici di polizia a vocazione investigativa, per il contrasto e la repressione dei reati comuni e associativi. Attualmente, fa parte del ruolo a vocazione direttiva degli Ispettori Superiori e Superiori Commissari. Nell'ottobre del 1996, mentre riveste l'incarico di vice segretario provinciale della provincia di Bari, nel congresso nazionale celebrato a Paestum (Sa), viene eletto segretario nazionale del S.I.A.P., Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, ed è stato riconfermato all'unanimità per altri cinque mandati quinquennali, l'ultimo al congresso tenutosi nel 2021 a Trani.



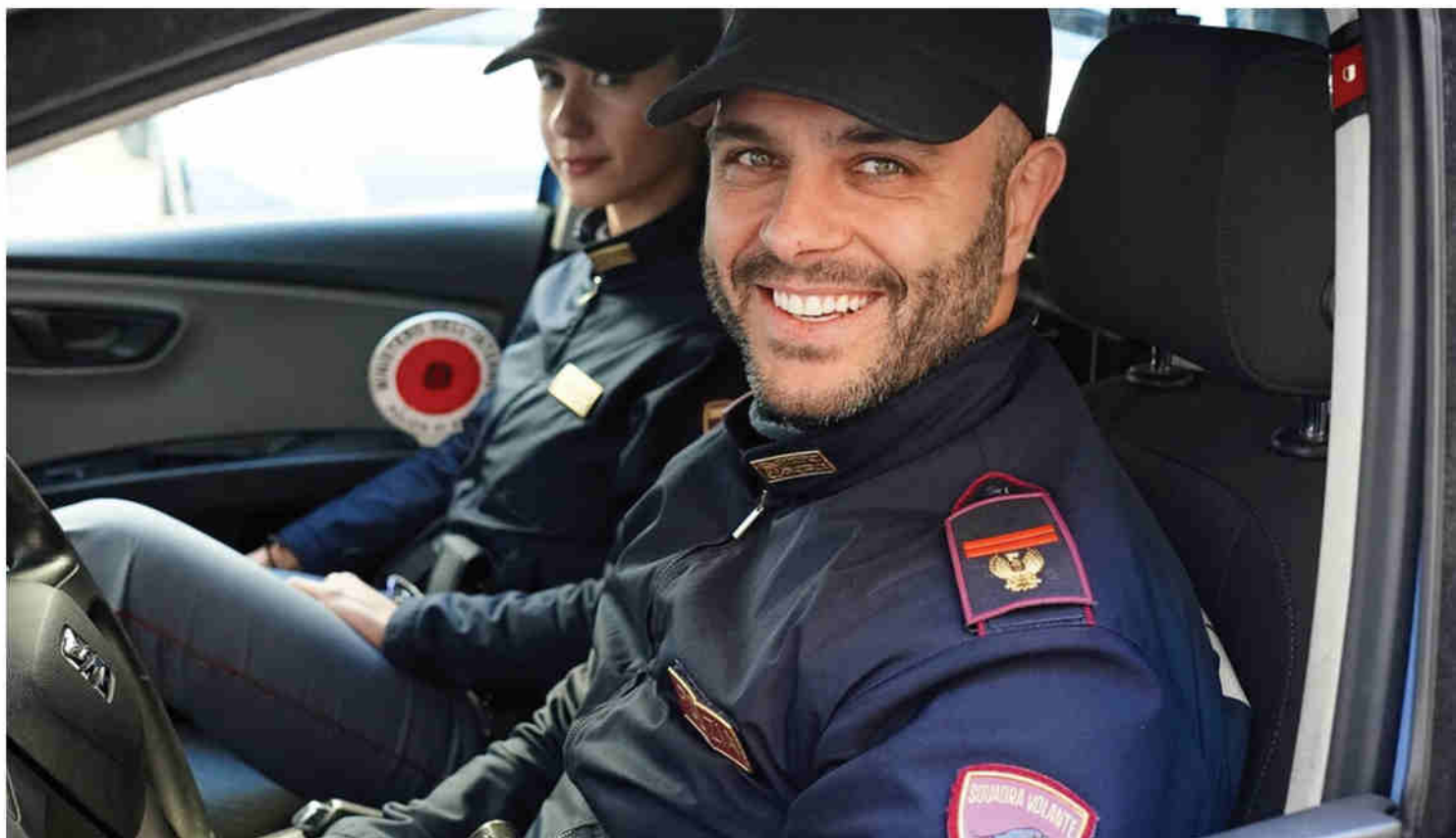
A seguito dell'impegno al vertice del maggiore sindacato dei poliziotti della base, sigla storica e tra le prime tre maggiormente rappresentative della Polizia e del Comparto Sicurezza e Difesa, rinuncia quindi al naturale percorso della carriera dei commissari di Polizia, dedicandosi all'attività sindacale e politica per diffondere la cultura dei doveri e diritti del lavoro, per il riconoscimento socio culturale "dei cittadini in divisa" e del ruolo sociale della loro attività, della Legalità, della Sicurezza Pubblica e dell'Ordine Pubblico come funzione democratica dello Stato contro tutte le forme di violenza. Non si contano i suoi incarichi sindacali e formativi, è stato ed è componente di svariate commissioni ministeriali e interministeriali, partecipa a consultazioni e confronti con il Governo, in materia di politiche economiche, finanziarie e previdenziali, nonché a varie audizioni parlamentari, così come sono innumerevoli i suoi interventi quale relatore a convegni, seminari, dibattiti, tavole rotonde su svariate tematiche inerenti la Legalità, l'Antimafia, l'Ordine e la Sicurezza pubblici, la Giustizia, la Sicurezza urbana. E' stato anche docente di master universitari e ha realizzato numerose pubblicazioni. Uno straordinario impegno e servizio che gli sono valsi anche il conferimento, nel 2018, della prestigiosa onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica.

## La Sicurezza, i cittadini, le sue donne e i suoi uomini

### Il lavoro insostituibile della Polizia di Stato e della Polizia Stradale

La sicurezza pubblica cela, innegabilmente, innumerevoli sfaccettature, da quelle più di lapalissiana evidenza richieste sempre più a gran voce dalla popolazione e dai mondi del lavoro che producono ricchezza, a quelle meno conosciute o "frequentate", è il caso delle strade secondarie e dei percorsi dell'entroterra.

La Polizia di Stato vanta una storia ultracentenaria, la sua evoluzione organizzativa e di crescita civile, per come oggi la conosciamo, è figlia di un'importante riforma, prima ancora che normativa, di visione politica e sociale degli apparati di sicurezza dello Stato la cui disciplina è sigillata nella legge numero



121 del primo aprile 1981, che è stata prodromica all'evoluzione culturale delle funzioni delegate ai corpi di polizia. Un processo lento e costante, che ha portato alla moderna Polizia di prossimità e tra la gente. Dismesse l'uniforme e le funzioni militari, con determinazione le funzioni di Polizia sono diventate sempre più a tutela dei cittadini, grazie alla scelta dei modelli cosiddetti "civili" dell'ordinamento che la disciplina.

A quest'innovativa connotazione è legata anche l'esigenza di rappresentanza delle poliziotte e dei poliziotti come "lavoratori", per le cui tutele sono nati i loro sindacati. Se è vero che la sicurezza pubblica è un bene, un patrimonio della collettività da difendere e da tutelare, è altrettanto vero che sicurezza non vi può essere se chi è preposto a garantirla, a sua volta, non è garantito e tutelato.

La Polizia sul territorio è l'emanazione dello Stato e dello spirito pubblico della nostra Repubblica, garantendo la pacifica convivenza della popolazione. Infatti, la sicurezza pubblica è la

funzione preposta non solo all'incolumità fisica dei cittadini, ma anche all'integrità dei loro beni. La sicurezza, da concetto astratto, diventa sicurezza percepita nella misura in cui si vedono pattuglie di poliziotti nelle piazze durante le manifestazioni, nelle stazioni, nei porti e negli aeroporti, sulle strade delle nostre città e sulle autostrade del nostro Paese. Probabilmente è questa la prima frontiera di visibilità e di identificazione da parte del cittadino, che deve essere tutelato nella quotidianità di una vita e di una mobilità sempre più articolata e caotica, considerata l'elevata mole di autoveicoli in circolazione nonché di mezzi di trasporto merci. La Polizia Stradale è una delle quattro specialità della Polizia di Stato e si occupa del settore strategico delle attività di prevenzione e controllo della mobilità sull'intera rete stradale. I suoi compiti sono individuati all'articolo 11 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modifiche) e riguardano: la prevenzione del fenomeno





infortunistico; la rilevazione di incidenti stradali; l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. La Polizia Stradale si occupa anche di servizi di scorta per la sicurezza della circolazione; servizi diretti alla regolazione del traffico; tutela e controllo dell'uso del patrimonio stradale; concorso nelle operazioni di soccorso; collaborazione alla rilevazione dei flussi di traffico. Per avere un'idea dell'impegno richiesto alla Polizia Stradale, che impiega una media di 1.500 pattuglie giornaliere, basti pensare che sui settemila chilometri della rete autostradale italiana, e su una rete primaria nazionale di oltre 450mila chilometri, si muove un parco veicolare interno pari a oltre 42 milioni di veicoli, e che l'incidenza del trasporto su gomma arriva a rappresentare, oggi, il 90 per cento circa del traffico interno viaggiatori, ed il 62 per cento di quello merci complessivo.

L'elevata professionalità e specializzazione della Polizia Stradale, con i suoi circa dodicimila operatori, è testimoniata dal continuo aggiornamento professionale a cui essi si sottopongono, anche alla luce delle numerose e continue

modifiche al Codice della Strada. Inoltre, la Polizia Stradale è anche presente con un suo nucleo di operatori presso il Centro di Coordinamento delle Informazioni sulla Sicurezza Stradale (C.C.I.S.S.) nell'alveo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con il compito di validare e certificare tutte le notizie sulla viabilità in modo che, nel contesto generale della sicurezza pubblica, siano diffuse agli utenti informazioni "certe e fondate" con elevati standard di qualità.

I Poliziotti della "Stradale" sono quelli che i cittadini incrociano all'altezza dei vari caselli autostradali durante gli spostamenti estivi, ponti e festività varie, sono quelli che segnalano, nelle nebbie invernali, incidenti e interruzioni, che consigliano percorsi alternativi, che assistono e che salvaguardano, che con la sola presenza fungono da deterrente, a rischio della propria incolumità, per autisti superficiali o distratti che hanno una facile propensione alla trasgressione delle regole. In estrema sintesi, i poliziotti della Stradale sono l'avamposto della sicurezza di tutti, specie in una società votata sempre più alla mobilità.

## Il SIAP e la convenzione con Valore S.p.A.

Il SIAP è un'organizzazione Nazionale d'uomini e donne appartenenti alla Polizia di Stato senza fini di lucro. Uomini e donne indipendenti da ogni opinione politica, convinzione ideologica, fede religiosa o appartenenza a comunità etnica, associati per la difesa dei diritti dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali, nel rispetto dei principi di democrazia e libertà affermati nella Costituzione repubblicana.

Il SIAP è parte integrante del mondo del lavoro, si ispira a un modello sindacale confederale e si riconosce nei valori democratici e pluralisti per l'unità del mondo del lavoro, nel rispetto della specificità della rappresentanza dei poliziotti, dell'autonomia politica e della gestione patrimoniale.

Il SIAP vuole essere meta irrinunciabile per impedire ogni sopruso o atto suscettibile di divisione o indebolimento del movimento sindacale. I rapporti interni al SIAP sono democratici ed improntati sulla pari dignità tra tutti gli aderenti e le associazioni collegate.

Dunque, una realtà, non solo sindacale, di primaria importanza ed è quindi con estrema soddisfazione e orgoglio che Valore ha accolto il Siap nella sua grande "famiglia" attraverso la stipula di una convenzione che garantisce a tutti gli associati del sindacato e ai loro familiari notevoli agevolazioni su tutti i servizi e le prestazioni forniti dai brand della società, a partire ovviamente da quelli per il risarcimento danni offerti da



Studio3A e quelli peritali proposti da Peritalia.

E, tra le varie iniziative comuni, il Presidente di Valore, dott. Ermes Trovò, ha avuto l'onore di essere invitato e di intervenire, in qualità di relatore, alla recente assemblea nazionale del SIAP, tenutasi a Trento lo scorso 30 marzo 2023, un'importante occasione anche di crescita professionale in virtù degli interessanti temi sviluppati durante i lavori.

# VALORE®

## breaking news

N.39 MARZO 2023

- V Il "valore" di Valore S.p.A.**  
La relazione di fine anno conferma l'attenzione speciale dell'azienda per il suo capitale umano
- Sorelle risarcite per la perdita delle ceneri della mamma**  
Condannata l'impresa incaricata delle esumazioni, riconosciuta dal giudice la lesione del diritto inviolabile al culto per i defunti
- V Le dichiarazioni di successione curate da Valore**  
Un aiuto concreto e completo in più offerto a tutti i cittadini nel momento del lutto
- V Vicini anche ai volontari del soccorso**  
Valore partner di Croce Serenissima





CONVEGNI

VALORE<sup>®</sup>  
SPA

## Il “valore” di Valore S.p.A. La relazione di fine anno conferma l'attenzione speciale dell'azienda per il suo capitale umano



Quasi 1.900 ore di formazione, 28 risorse inserite, 137 giornate di inserimento, personale aumentato di quasi il 20 per cento. Il primo dicembre 2022, come da tradizione, il Presidente di Valore S.p.A., dott. Ermes Trovò, ha tenuto la sua relazione di fine anno davanti ai suoi dipendenti, e già questo rappresenta una conferma dell'estrema attenzione della società per i propri collaboratori, perché, come ha spiegato il dott. Trovò, "questa non è solo un'occasione per riassumere le attività svolte ma anche per condividere con loro la "visione", le prospettive future, in quell'ottica di totale trasparenza che ci contraddistingue, sia nei confronti dei nostri assistiti, sia verso il nostro capitale umano".

Perché, come ha rilevato il presidente, tutti sono d'accordo a parole sul fatto che "il capitale umano, appunto, è la base fondamentale per la crescita di un'impresa, non c'è brand forte che non abbia risorse di qualità", poi però non sempre nel mondo imprenditoriale seguono i fatti, anzi. Valore invece lo fa con investimenti rilevanti sul proprio personale, a cominciare dalla sua implementazione. "Dal 2020 a fine 2022 siamo passati da 61 a 75 dipendenti: due anni fa eravamo in piena pandemia Covid, nel bel mezzo del lockdown, il nostro poteva sembrare un azzardo, ma il progetto era quello di far crescere l'azienda e queste risorse hanno contribuito a raggiungere l'obiettivo" ha proseguito il presidente, ricordando però che non basta assumere una persona. "I dipendenti devono potersi inserire nel modo giusto all'interno dell'azienda, trovare il loro spazio per potersi esprimere al meglio e per crescere a loro volta: le risorse vanno formate ed è un impegno non da poco. Per affrontare le continue, nuove sfide la formazione è imprescindibile" ha sottolineato il dott. Ermes Trovò, citando le ben 1.886 ore dedicate alla formazione del personale da Valore anche nel 2022. E non solo, per così dire, canonica, "ma anche attraverso i vari meeting, che sono momenti preziosi per i nostri collaboratori, per conoscersi di più e per confrontarsi".

Ma il presidente si è soffermato soprattutto su una delle esperienze a cui l'azienda tiene di più, i processi di inserimento delle nuove risorse, il cosiddetto "Onboarding". "Nel 2022, 137 giornate lavorative, 39 in più rispetto al 2021, sono state dedicate all'inserimento: quasi la metà dei giorni lavorativi dell'anno i nostri dipendenti hanno fatto formazione a un collega appena arrivato. Tutta una serie di best practice e una qualità che ci sono state riconosciute anche dalla Regione Veneto, che ci ha scelti, nonostante le tante aziende che si erano candidate" ha aggiunto Ermes Trovò, citando il premio "Compraverde Veneto Imprese" conferito appunto per la "coesione e l'inclusione per le buone pratiche con i propri dipendenti e nel sociale".

Uno sviluppo che, ha continuato il Presidente, ha riguardato anche e soprattutto la rete commerciale, "con i nostri consulenti che dai 15 del 2019 sono arrivati ai 26 di fine 2022, garantendo una diffusione sempre più capillare in tutto il territorio nazionale. Consulenti che abbiamo voluto fossero collegati direttamente all'azienda, dipendenti a tutti gli effetti, una scelta che certo comporta investimenti maggiori ma che fa sì che essi possano rispecchiare e divulgare come nessun



altro la nostra mission aziendale, parlare per l'azienda". E tra le tante attività svolte nel 2022, che comprendono anche la partecipazione a diverse fiere, non poteva passare in secondo piano l'apertura della nuova sede di Ragusa, in Sicilia: la prossima, nel 2023, sarà Bologna.

E a completare il quadro, poi, c'è la lungimiranza e la capacità di aver creato una rete di fiduciari, professionisti esterni all'azienda quali legali, medici legali, ingegneri e periti cinematici, essenziali nella gestione delle varie pratiche, "che sono in linea con i nostri valori, che hanno il nostro stesso Dna, che interagiscono bene con l'area commerciale e con l'area legale e che ormai coprono tutta quanta l'Italia: in ogni angolo del nostro Paese dove ve ne fosse la necessità noi possiamo disporre di un professionista selezionato".

Questi investimenti sul capitale umano, sulle competenze, sulla crescita numerica e qualitativa dei propri collaboratori "pagano". Il 2022 non è stato in generale un anno facile: il Covid a inizio anno non era ancora "archiviato", e poi sono subentrato le conseguenze della guerra, la crisi energetica, l'inflazione. Ma nonostante questo, nonostante le difficoltà, specie nel settore della mala sanità, di ottenere risarcimenti dovuti da parte delle Aziende Sanitarie, e un'esposizione rilevante legata alle somme ingenti di anticipazione dei costi delle varie pratiche a favore dei propri assistiti, raddoppiata rispetto all'anno precedente, Valore anche nel 2022 ha continuato la sua crescita anche sul piano dei risultati numerici, del fatturato.

"Se guardiamo da dov'eravamo partiti nel 2011 quando abbiamo avviato il programma di sviluppo dell'azienda, le tempeste che abbiamo attraversato negli ultimi anni, gli eventi imprevedibili a cui abbiamo dovuto far fronte, pandemia su tutti, non posso che essere soddisfatto e orgoglioso, soprattutto perché questi risultati non sono "spot", non sono occasionali com'è successo nel 2022 in alcuni settori produttivi che hanno potuto beneficiare di agevolazioni del Governo, penso ai bonus del 110 per cento: la nostra è una crescita di struttura, una crescita anche di competenze e di autorevolezza, oltre che di dipendenti, che ogni giorno lavorano, producono e costruiscono quel mattoncino che ci consente di avere basi più solide per puntare ai nostri traguardi ambiziosi, che al centro, va ricordato, mettono sempre i nostri assistiti. Non diventiamo sempre più forti solo per noi, ma anche e soprattutto per aiutare i cittadini ad ottenere giustizia e un congruo risarcimento contro i colossi assicurativi, per tutelare i loro diritti. Ed è ancora più rilevante il fatto che tutto questo ci venga riconosciuto anche dagli esperti più autorevoli" ha concluso il presidente, rammentando altri due rilevanti riconoscimenti ottenuti dalla società nel corso del 2022, quelli di "Leader" e "Campione" della crescita assegnati dal Sole 24 Ore e da Repubblica che hanno inserito Valore tra le aziende italiane protagoniste di crescita importanti tra il 2018 e il 2021. Tutti elementi che non possono che far ben sperare in un percorso vincente anche nel 2023.



IL CASO



STUDIO3A<sup>®</sup>  
Diamo valore ai diritti

**Sorelle risarcite  
per la perdita delle  
ceneri della mamma**  
Condannata l'impresa  
incaricata delle  
esumazioni,  
riconosciuta  
dal giudice la lesione  
del diritto inviolabile  
al culto per i defunti



Il caso trattato è particolare e diverso dal solito, ma, oltre al suo risalto mediatico, è esemplificativo dell'impegno a tutto tondo di Studio 3A per tutelare i diritti delle persone, anche quelli inalienabili e più "alti". Il 29 dicembre 2015 le sorelle Annalisa e Renata Cagnin si recano al cimitero del loro paese, Gambarare di Mira (Ve), per la programmata esumazione delle spoglie del padre Gino. Gli addetti della cooperativa che aveva in appalto dal Comune i servizi cimiteriali, Art.co Servizi, ultimate le operazioni, consegnano i resti. Quando però le due donne chiedono anche l'urna con le ceneri della madre Livia Bottacin, deceduta dopo il marito, nel 2011, che era stata riposta, protetta da un pozzetto, nella tomba a terra del coniuge, gli operai cadono dalle nuvole, sostenendo di non aver visto nulla, sebbene la teca fosse di una certa grandezza e avesse il talloncino del nome. Mostrano che la terra era stata scavata e rivoltata, asserendo che ormai è impossibile ritrovarvi qualcosa, e mettono in dubbio che l'urna fosse lì. I disperati tentativi delle figlie, rivoltesi più volte agli uffici comunali, di ritrovare le ceneri sono risultati vani: l'urna è andata distrutta dalla pala dello scavatore e le ceneri disperse. Le due signore, per fare luce sui fatti e le responsabilità e ottenere giustizia, si sono affidate a Studio3A, che ha profuso ogni sforzo per ottenere spiegazioni e un'assunzione di responsabilità da Comune e impresa, che si rimpallavano la colpa, ma anche qui inutilmente. Studio3A però ha ritenuto di dover andare fino in fondo e le due donne hanno citato avanti il Tribunale di Venezia sia l'Amministrazione di Mira sia Art.co Servizi, patrocinate dall'avv. Alessandro Menin. E il giudice ne ha accolto in pieno le ragioni. Ha ritenuto assolutamente provato che "al momento in cui sono iniziate le operazioni di esumazione l'urna cineraria della signora Bottacin era presente nella tomba del marito", a certificarlo era la stessa nota del Comune che, comunicando all'impresa il programma delle esumazioni, con riferimento alla salma di Gino Cagnin aveva indicato "ci sono anche le ceneri della moglie". Quindi, ha accertato che "i dipendenti di Art.co hanno agito con grave negligenza, provocando la dispersione dell'urna" e, affermata la piena responsabilità della coop, ha ritenuto che le due sorelle "abbiano subito la violazione del proprio diritto inviolabile al culto per i defunti, estrinsecazione del sentimento di rispetto e pietas verso le ceneri della congiunta". Di qui la condanna dell'impresa a risarcire le due signore per il danno morale patito con una somma quantificata in 20mila euro per ciascuna.

## i servizi di Studio3A\*

### risarcimento danni e indennizzi

- incidenti da circolazione stradale
- infortuni sul lavoro
- malasanità
- incidenti aerei e ferroviari
- responsabilità civile (incidenti di caccia e sportivi, professionali, prodotti, etc)
- responsabilità della Pubblica Amministrazione
- incendi
- eventi distruttivi

### ambito Legale / economico

- consulenze legali
- consulenze contrattuali
- vertenze di lavoro
- contenzioso con privati
- contenziosi con aziende
- contenzioso con Pubblica Amministrazione
- recupero crediti
- successioni a domicilio





Riccardo Vizzi

Area Manager Veneto

**NON AVEVANO PIÙ UN POSTO  
DOVE POTER PIANGERE LA MAMMA**

Questa vicenda è stata del tutto singolare e diversa, anche per me, non eravamo propriamente di fronte a un lutto, ma certo a una ferita che lo riapriva: si trattava di un danno totalmente soggettivo e personale, ma indubbiamente pesantissimo per queste due donne a cui, dopo lo smarrimento delle ceneri della madre, mancava proprio un posto dove poterla piangere, oltre ad aver perduto tutto ciò che di lei restava loro fisicamente. Ho assistito soprattutto moralmente le nostre assistite in questa lunga battaglia e ritengo che alla fine, pur trattandosi di un pregiudizio difficilmente quantificabile e valutabile, se non in via equitativa, sia stato in qualche modo ripagato questo loro senso di stravolgimento e smarrimento, oltre ad essere stato riconosciuto, altro punto a cui le sorelle Cagnin tenevano molto, che avevano piena ragione e che le ceneri della mamma si trovavano effettivamente nella tomba del padre: una delle cose che le ha più amareggiate è stato il fatto che l'impresa a cui erano state affidate le esumazioni, per non rispondere dell'increscioso errore, fosse arrivata a mettere in discussione anche questa circostanza.

Dott.ssa Roberta Zecchin

Area Legale, referente Sinistri Gravi

**SVOLTA UN'INTESA ATTIVITÀ  
ANCHE AMMINISTRATIVA**

Abbiamo preso a cuore fin da subito il caso delle signore Cagnin ritenendo che fossero rimaste vittime di una grave ingiustizia. È stata predisposta e presentata una querela per denunciare i fatti e abbiamo immediatamente preso contatti con il Comune di Mira e con la Art.Co. Servizi chiedendo le coperture assicurative e ottenendo quella dell'Amministrazione comunale. Grazie al nostro intervento la compagnia di assicurazione del Comune ha incaricato un perito ed è stato effettuato un sopralluogo, alla presenza anche delle nostre assistite assieme al consulente personale di Studio3A, per la valutazione del danno. Danno che abbiamo provveduto a quantificare e richiedere con forza, ribattendo e contestando tutte le lettere di diniego ricevute dalle controparti. Ma oltre a questo abbiamo sviluppato anche una fitta attività amministrativa effettuando vari accessi agli atti presso il Comune, relativi in primis al contratto di appalto per i servizi cimiteriali, e desumendo tutta la documentazione, tra cui la nota con cui l'Amministrazione comunale di Mira, prima di procedere con le esumazioni, avvisava la ditta appaltatrice della presenza dell'urna cineraria nella tomba. Un lavoro risultato poi estremamente utile per istruire l'inevitabile causa civile e prezioso per il suo esito favorevole.

Avv. Alessandro Menin

foro di Venezia

**UNA SENTENZA RILEVANTE  
ANCHE IN PUNTO DI DIRITTO**

Abbiamo istruito al meglio la causa avanti il Tribunale civile di Venezia e, grazie anche alla documentazione prodotta e alle testimonianze acquisite, ritenute tutte attendibili, tra cui quella dell'addetta dell'impresa di onoranze funebri che nel 2011 aveva materialmente inserito la teca con le ceneri della signora Bottacin accanto alla bara del marito, il giudice, dott. Alessandro Cabianca, ha ritenuto provato al di là di ogni ragionevole dubbio che al momento in cui erano iniziate le operazioni di esumazione l'urna cineraria era presente nella tomba, con conseguente accertamento della piena e totale responsabilità nella dispersione dell'azienda incaricata delle esumazioni. Ma oltre a ciò si tratta di una sentenza di estrema valenza anche dal punto di vista giuridico perché il giudice, per citarla, asserisce che "l'interesse sotteso alla tutela delle spoglie umane è individuabile nella pietà per i defunti, e il bene giuridico violato è rappresentato da un legittimo interesse etico-sociale diffuso, proprio di ciascun membro della collettività, in quanto radicato nell'umanità in ogni epoca storica e cultura". Come abbiamo sostenuto, dunque, il dott. Cabianca ha riconosciuto che le nostre assistite hanno subito la violazione del proprio diritto inviolabile e garantito costituzionalmente "al culto per i defunti, estrinsecazione del sentimento di rispetto e di pietas verso le ceneri della congiunta", con il relativo diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, che è stato anche quantificato in misura tutt'altro che trascurabile.

Dott. Nicola De Rossi

Ufficio Stampa

**UN CASO GIUSTAMENTE  
MEDIATICO**

Sul caso delle "ceneri perdute" l'impegno dell'ufficio stampa è stato totale. Fin da subito abbiamo denunciato la vicenda ai media, ritenendola di assoluta gravità, e infatti ne hanno dato diffusamente notizia non solo quotidiani ed emittenti locali, ma anche il servizio pubblico, con particolare riferimento al programma di approfondimento "Tempo e denaro" di Rai 1, a testimonianza di quanto la questione toccasse le coscienze e i sentimenti più intimi. Abbiamo quindi costantemente informato gli organi d'informazione sugli sviluppi della battaglia delle signore Cagnin ma, soprattutto, abbiamo prontamente diffuso la sentenza del tribunale di Venezia, non solo perché ha reso finalmente giustizia alle due assistite riconoscendo la bontà dell'attività di Studio3A, ma anche perché si tratta di una pronuncia di assoluto rilievo in punto di diritto.

SERVIZI

VALORE<sup>®</sup>  
SPA

# Le dichiarazioni di successione curate da Valore

## Un aiuto concreto e completo in più offerto a tutti i cittadini nel momento del lutto

Quando Studio3A-Valore S.p.A. segue un incidente tragico con esito mortale, sia esso stradale, sul lavoro, per mala sanità o altro, uno degli obiettivi è quello di occuparsi anche di tutte le pratiche burocratiche in capo ai propri assistiti per fare in modo di sgravarli di qualsiasi altra preoccupazione, di qualunque ulteriore incombenza. E non si tratta solo di quelle collegate al procedimento penale, ma anche di quelle amministrative o fiscali, ma non per questo meno rilevanti e complicate, anche perché spesso risultano indispensabili per garantire un reddito ai congiunti della vittima, si pensi alla stessa reversibilità della pensione ma anche alla successione ereditaria.

Avendo quindi acquisito una vasta competenza ed esperienza nel campo delle successioni, l'azienda ha ritenuto di estendere e di offrire questo servizio a tutti i cittadini che lo richiedano, e si tratta di un'opportunità rivelatasi particolarmente richiesta, anche perché Valore si occupa di tutto, e grazie alla sua dotazione tecnologica e telematica, e ai propri consulenti personali sul territorio, consente anche agli utenti di risolvere tutto o quasi da casa. Occorre ricordare che la successione ereditaria si apre al momento della morte del defunto, consiste nel passaggio dei rapporti giuridici da questi agli eredi e comporta il trasferimento non solo delle attività - beni immobili, beni mobili ed altri diritti - ma anche di eventuali debiti e pesi ereditari in proporzione ai diritti degli eredi. E' dunque necessario redigere una dichiarazione, la Dichiarazione di Successione appunto, che consiste in un'autodichiarazione da inviare alla Agenzia delle Entrate contenente i dati del defunto e degli eredi e la consistenza del patrimonio ereditario, oltre ad altri dati particolari. Si tratta di un atto imprescindibile a cui sono soggetti i chiamati all'eredità, gli eredi e i legatari.

Come si può intuire da queste premesse, si tratta di una pratica estremamente complessa che richiede l'intervento di professionisti. Solo per restare nei beni immobili, si devono calcolare le imposte in autoliquidazione, ed in particolare sono dovute in relazione al valore del patrimonio immobiliare: l'imposta ipotecaria del 2 per cento, con minimo 200 euro, l'imposta catastale dell'uno per cento, con minimo di 200 euro, altre imposte, tasse e tributi fissi, l'imposta di successione nei casi in cui è dovuta. E sono necessari svariati documenti, da quelli d'identità del defunto

e degli eredi (carta d'identità e codice fiscale), al certificato di morte, il testamento, se presente, l'eventuale rinuncia all'eredità, l'accettazione con beneficio inventario e verbale inventario, se presente, atti notarili di compravendita o donazioni e dichiarazione di successione relativi ai beni immobili, la dichiarazione di sussistenza del credito Banca/Posta, l'ultima dichiarazione dei redditi della persona scomparsa, una visura camerale e ultimo bilancio in caso di diritti su quote sociali o aziende, la comunicazione Inps di invalidità civile (crediti maturati e non riscossi), il verbale di apertura delle cassette di sicurezza,

Gli esperti di Valore acquisiscono innanzitutto, preliminarmente, tutte le informazioni necessarie per comprendere il caso, rispondono a tutte le domande per chiarire ogni dubbio degli assistiti e studiano attentamente la situazione in ogni dettaglio per avere un quadro completo, in modo da prospettare la miglior soluzione possibile che risponda alle loro esigenze. Quindi illustrano loro nel dettaglio tutta la documentazione necessaria che essi devono produrre e quella che invece sarà cura della società procurare, la raccolgono, la vagliano e la controllano scrupolosamente, verificando eventuali criticità e richiedendo, laddove servissero, le necessarie integrazioni.

Valore provvede quindi alla compilazione della dichiarazione, procedendo all'individuazione degli eredi e delle quote di eredità spettanti, alla verifica ipocatastale degli immobili da inserire nella dichiarazione stessa, compresa quella circa la possibilità di richiedere eventuali agevolazioni, e calcola le imposte in relazione al valore degli stessi (vengono calcolate le imposte in autoliquidazione). Infine, la dichiarazione, debitamente ricontrollata e firmata, viene inviata telematicamente attraverso il relativo portale all'Agenzia delle Entrate competente: in presenza di immobili viene eseguita la loro voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Servizi Catastali. Le ricevute dell'Agenzia delle Entrate generate automaticamente vengono da ultimo consegnate o trasmesse agli assistiti in una cartellina che conterrà anche le copie della stessa dichiarazione di successione, che serviranno, ad esempio, per lo sblocco del conto corrente, o per l'eventuale vendita dell'immobile o per altri enti. Insomma, un servizio completo.



SOCIALE



## Vicini anche ai volontari del soccorso Valore partner di Croce Serenissima



Tra le tante realtà meritorie sostenute da Valore S.p.a., una citazione d'obbligo va riservata alla Croce Serenissima della Riviera del Brenta (Ve). Una società che supporta migliaia di assistiti che hanno subito gravi lesioni fisiche non poteva non diventare partner di un'organizzazione di volontariato che ha nel soccorso la sua mission, ed essere "sponsor" di una giornata sociale, tenutasi a novembre in villa Sagredo, a Vigonovo: un'occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte con tutti i volontari a cui è intervenuto, con diversi amministratori locali, anche il responsabile della sede di Dolo di Studio3A Riccardo Vizzi, che ha illustrato gli svariati ambiti di azione della società presieduta dal dott. Ermes Trovò per la tutela dei diritti dei danneggiati.

Nata nel 2015 a Dolo, l'associazione opera nel volontariato a indirizzo sanitario e si prefigge di aiutare persone di ogni età, specie gli anziani, per i quali anche la disponibilità di un'ambulanza per raggiungere le sedi ospedaliere per visite e quant'altro può diventare un problema. Un servizio richiesto e sostenuto anche dall'azienda sanitaria nella consapevolezza di come Croce Serenissima fornisca un contributo





determinante per coprire una domanda cui la sanità pubblica non potrebbe da sola dare risposta, non a caso gli infermieri professionisti del 118 e i tutor formatori dell'Asl forniscono il loro apporto alla formazione dei tanti volontari che operano gratuitamente, mettendo a disposizione il loro tempo ai pazienti.

L'Odv si occupa di trasporti di ammalati presso ospedali, cliniche, distretti sanitari, ecc., per sostenere visite, terapie, radiografie, esami, per ricoveri, dimissioni o trasferimenti ospedalieri. Ai pazienti non è richiesta alcuna tariffa, eventuali donazioni sono spontanee. L'associazione effettua anche assistenze sanitarie per eventi socio-culturali e sportivi o di intrattenimento in cui è richiesta la presenza di personale formato al primo soccorso, e organizza corsi ad hoc, anche per la popolazione.

Croce Serenissima nel solo 2022 ha effettuato 350 soccorsi e quattromila interventi di volontariato, un valore aggiunto per l'intera comunità rivierasca a cui "Valore" è vicino con tutti i suoi tre cuori di "Insieme", il brand che ne cura le attività benefiche e solidali.

Ma anche negli ultimi mesi la società ha sostenuto numerose altre iniziative. Da quelle sportive come la "4 Passi in campagna", corsa podistica promossa a Borbiago (Venezia) a marzo dalla "Borbiago Run", che si aggiunge alle sponsorizzazioni di squadre nelle più diverse discipline, a quelle formative: sempre nell'ambito della stretta collaborazione con le forze dell'ordine, Studio3A ha partecipato al convegno svoltosi a inizio aprile a Chioggia (Ve) sulle conseguenze della Riforma Cartabia sulle attività delle Forze di Polizia, organizzato dall'Associazione Internazionale di Polizia, con l'associazione Fervicredo, Feriti e Vittime della Criminalità e del Dovere, e il sindacato Fsp Polizia di Stato, con cui pure Valore ha in atto una convenzione. E tra le iniziative solidali merita di essere segnalata quella che l'azienda ha sposato per l'Otto Marzo, festa della Donna, sostenendo il progetto di Oxfam Italia per favorire la partecipazione delle donne ai processi decisionali e politici che le riguardano, a promuovere l'uguaglianza di genere a garantire loro pieni diritti ed eguali possibilità economiche, culturali e sociali.



MEDIA

VALORE<sup>®</sup>  
SPA

# Quando i media chiedono la verità ... Valore risponde

423



Forse mai come nel periodo compreso tra metà novembre 2022 e metà aprile 2023 Studio3A ha seguito così tanti incidenti stradali terribili che hanno mietuto più vittime, nella maggior parte dei casi giovanissime, supportando le loro famiglie con tutta la sua professionalità ma anche tanta umanità. Drammi che hanno colpito l'intero Paese, così come diverse, attese sentenze pronunciate negli ultimi mesi, casi di mala sanità, infortuni sul lavoro, con conseguente, ampio risalto su quotidiani e periodici che la società ha sempre tenuto aggiornati, anche per tutelare i propri assistiti.

68



Naturalmente anche le emittenti televisive, comprese quelle nazionali, hanno riservato ampio spazio nei loro telegiornali o nei programmi di cronaca e approfondimento a queste vicende, non di rado intervistando gli esperti di Studio3A, che hanno sempre fornito una puntuale informazione sui fatti e sulle attività messe in campo dallo studio, ma che sono stati chiamati a dare il loro prezioso contributo anche al di là del caso specifico, su questioni più vaste riguardanti la circolazione stradale, i sinistri in generale, le modalità di risarcimento a beneficio di tutti i cittadini.

1043



Anche nell'ultimo periodo, infine, è continuata e, anzi, si è accresciuta la fitta presenza della società negli ormai imprescindibili canali di informazione sul web, dalle principali agenzie di stampa ai portali dei maggiori quotidiani, dai siti locali ai grandi circuiti on line nazionali, fino ad arrivare anche alle rispettive pagine sui social, Facebook, Twitter, a testimonianza della credibilità e dell'autorevolezza anche mediatica, oltre che tecnica e professionale, raggiunte in questi anni da Valore.

## LA "GIUNGLA" DEI MONOPATTINI

MI MANDA RAI TRE, RAI TRE - 4 DICEMBRE 2022



In una puntata della trasmissione di servizio della Rai sulla deregulation dei monopattini, la giornalista Djamila Borra ha intervistato un assistito di

Studio3A, marchigiano, fratturato un braccio dopo essere stato investito da un monopattinista, immigrato nullatenente, e il consulente Andrea Polverini che ha illustrato le difficoltà di essere risarciti in questi casi mancando l'obbligo di assicurazione per questo mezzo di trasporto sempre più diffuso.

## IL "GIALLO" DELLA MORTE DI JABBER MAHMUD

TGR TOSCANA, RAI TRE - 14 APRILE 2023



Tra le tante famiglie cui Studio3A è impegnato a rendere verità oltre che giustizia vi è anche quella di un ventunenne di Porto Ercole (Gr) caduto dal

motorino con un amico e poi investito da un'auto: un tragico incidente accaduto proprio a Pasqua, avvolto da tante ombre. Il consulente Matteo Cesarini ai microfoni del tg regionale della Toscana ha spiegato i tanti dubbi sulla vicenda e le attività dello studio per dare risposte ai familiari della vittima.

## MAXI RISARCIMENTO PER L'INCIDENTE NAUTICO

A3 NEWS, ANTENNA TRE - 18 NOVEMBRE 2022



L'Area Manager Veneto Riccardo Vizzi ha commentato sul Tg dell'emittente del Nord Est la sentenza del Tribunale di Venezia che, dando ragione a

Studio3A che li ha assistiti, ha condannato l'assicurazione a risarcire in modo importante i familiari di Donatella Friani, annegata dopo essere caduta da una barca, riconoscendo la totale responsabilità del conducente del natante e riaffermando che le vittime in mare hanno uguali diritti di quelle sulla strada.

## BIMBO DI DUE ANNI AZZANNATO DA UN PITBULL

A3 NEWS, ANTENNA TRE - 21 GENNAIO 2023



Studio3A tutela anche tante persone rimaste ferite dopo essere state morse da cani sfuggiti al controllo dei padroni. Inquietante il caso di un bimbo

di due anni azzannato da un pitbull mentre era in braccio alla mamma, a San Donà (Ve), e finito all'ospedale con una profonda lesione alla coscia: il grave episodio ha avuto ampio clamore e l'Area manager Veneto Riccardo Vizzi ne ha dato conto nei tg locali, chiarendo anche come devono agire i danneggiati.

**MORTO A 21 ANNI PER UNA BUCCA SULL'ASFALTO**

TG REPORTER, TV7-TRIVENETA - 8 FEBBRAIO 2023



Tra i tragici sinistri seguiti da Studio3A che più hanno indignato l'opinione pubblica c'è quello costato la vita al giovane miranese Lorenzo

Sanginiti, caduto dalla moto sulla "nuova" strada del Santo, nel Padovano, per una delle buche della dissestata arteria. Dopo l'esposto dei genitori la Procura ha aperto un fascicolo a carico di due funzionari di Veneto Strade. L'intervista di Riccardo Vizzi sul Tg di TV7 Triveneta è uno dei tanti servizi sul caso.

**"L'IMPRESA" DI VALORE**

"CHE IMPRESA", NSL TV CANALE 88 - 4 APRILE 2023



Gli esperti di Studio3A spesso vengono invitati in tv anche per fare informazione, per spiegare come comportarsi in caso di incidenti, come agire

per essere risarciti. Prezioso al riguardo l'intervento dell'Area Manager Lazio Angelo Novelli, che in un programma di approfondimento dell'emittente laziale ha illustrato nel dettaglio come lo studio si prende cura dei propri assistiti e di tutte le azioni che mette in campo per far valere i loro diritti.

**TRE GIOVANI VITE SPEZZATE SULLA STRADA**

LA REPUBBLICA - 14 DICEMBRE 2022



Tra i tanti drammi della strada di cui si è occupato di recente Studio3A c'è quello fatale alle poco più che maggiorenni Sara Grimaldi ed Elisa Buonsante,

oltre a un altro giovane, incolpevoli passeggeri di un'auto schiantatasi contro un bus nel Barese.

**MONOSSIDO KILLER, GRAVI ANOMALIE NELLA CALDAIA**

IL GIORNO - 24 DICEMBRE 2022



Gli esiti della perizia, cui ha partecipato anche un tecnico di Studio3A che seguì la famiglia di Francesco Mazzacane, sulla caldaia, risultata

gravemente mal funzionante, del residence milanese dove il monossido di carbonio ha ucciso il giovane partenopeo.

**NATALE TRAGICO PER IL PICCOLO ORIEL**

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - 5 GENNAIO 2023



Ha spezzato il cuore il destino di Oriel Skura, il bimbo di otto anni investito nel Foggiano da un'auto mentre si trovava a bordo strada coi genitori e i

parenti che si salutavano dopo il pranzo di Natale: Studio3A è impegnato a rendere giustizia ai suoi cari.

**NON SI ARCHIVIA IL CASO DI FRANCESCO TERELLE**

IL MESSAGGERO - 13 GENNAIO 2023



Il giornale dà notizia dell'importante risultato di Studio3A per i familiari di Francesco Terelle: il Gip di Cassino ha accolto l'opposizione all'incomprensibile richiesta di archiviazione per il

responsabile dell'incidente ordinando di riaprire le indagini.

**IN CINQUE A PROCESSO PER L'ENNESIMA MORTE BIANCA**

LA STAMPA - 5 MARZO 2023



Nel piazzale della In's di Tortona (Al) dove Aniello Cirillo è stato schiacciato dal camion di un collega, uno dei tanti infortuni sul lavoro seguiti da

Studio3A, non c'erano regole: il Pm ha chiesto il processo anche per il direttore dell'ipermercato.

**TRE ANNI E QUATTRO MESI PER DUPLICE OMICIDIO STRADALE**

IL GAZZETTINO - 17 MARZO 2023



Tra le tante famiglie assistite da Studio3A che di recente hanno ottenuto un po' di giustizia c'è quella di Mara Visentin: condannato a 3 anni e 4 mesi il

giovane che, ubriaco, nel Trevigiano, ha tamponato a folle velocità l'auto della donna e dell'amica.

**RICOVERATO PER MAL DI SCHIENA, SPIRA ALL'IMPROVVISI**

IL MATTINO DI NAPOLI - 28 MARZO 2023



Tra i vari casi di mala sanità Studio3A è impegnato a dare risposte alla famiglia di Cristian Mambro, 31 anni, ricoverato all'ospedale di Caserta per mal

di schiena e deceduto senza un perché. Dopo l'esposto il Pm ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia.

**LIBERO IL RESPONSABILE DELLA STRAGE DEI BAMBINI**

LA STAMPA - 8 APRILE 2023



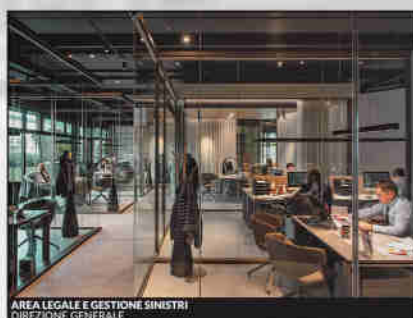
Anche il quotato quotidiano ha dedicato una pagina all'indignazione dei genitori (e nonni) delle quattro giovani vittime dell'incidente di Reggio Emilia,

affidatisi a Studio3A, per la decisione dei giudici di non imporre misure restrittive al responsabile.



## LA STRUTTURA

## La solidità di un gruppo che dà valore ai diritti

CRISTINA GIACOMETTI  
RESP. AMMINISTRAZIONE GENERALEDOTT. ERMETE TROVÒ  
PRESIDENTEDANIELA VIVIAN  
RESP. CONSULENTI PERSONALIDOTT. NICOLA DE ROSSI  
RESP. UFFICIO RELAZIONI ESTERNEAVV. MARCO FRIGO  
RESP. AREA LEGALE / GEST. SINISTRIFRONT OFFICE  
DIREZIONE GENERALEDOTT.SSA ROBERTA ZECCHIN  
VICE RESP. A. LEGALE / GEST. SINISTRINADIA TOFFANO  
VICE RESP. POINT ASSISTANTAREA LEGALE E GESTIONE SINISTRI  
DIREZIONE GENERALEMARCO PAPIRI  
RESP. INFORMATION TECHNOLOGYVALORE<sup>®</sup>  
S.P.A.

**Valore S.p.A.** è la prima realtà del settore in Italia specializzata nella valutazione delle responsabilità civili e penali in ogni tipologia di sinistro, a tutela dei diritti dei cittadini, ad aver raggiunto un livello e autorevolezza tali da diventare Società per Azioni: traguardo che ha rafforzato ancora di più la struttura aziendale e reso possibile sia per le competenze e l'esperienza acquisita in 25 anni di

attività, sia per le capacità d'investimento a beneficio e garanzia delle migliaia di assistiti. Oltre 80 dipendenti, più di 30 consulenti legali in ogni regione, 250 professionisti fiduciari tra esperti di diritto, medici, ingegneri..., due milioni di euro investiti nelle pratiche, sono solo alcuni numeri di Valore S.p.A., che comprende sei brand.

**Studio3A** è un gruppo di professionisti specializzati nell'ambito della responsabilità civile e penale, presente in tutt'Italia, che si occupa della gestione di ogni genere di sinistro con lo scopo di tutelare i diritti di chi ha subito un danno, affinché gli sia riconosciuto il giusto risarcimento.

**BeToBe Legal** fornisce consulenza e tutela legale personalizzata alle imprese. Una rete di esperti in tutto il Paese a disposizione per affiancare le aziende nella prevenzione dai rischi legati all'attività imprenditoriale e per individuare le opportunità di sviluppo.

**Peritia** è il servizio tecnico peritale per redigere perizie di parte asseverate e giurate che certificano il valore di beni mobili e immobili di aziende e privati o in caso di danneggiamento: opera per l'ambito notarile, legale, PA e privato, usa droni e piloti certificati Enac per perizie aeree.

**Editoo** è un progetto di cultura giuridica nato per divulgare la conoscenza di norme e procedimenti e che oggi tratta anche temi più generali. La collana ha editato quattro libri, su corretto risarcimento, danno ambientale, indagini preliminari e sulla Strada Statale 106, e pubblica "Diritto e Tutela" in circa centomila copie l'anno.

**BlogGiuridico** rientra nello sforzo informativo di Valore ma aggiungendo l'aspetto del confronto. Nel portale vengono inseriti contributi giuridici che gli utenti della rete possono anche commentare, fornendo spunti di riflessione.

**Insieme** cura le tante iniziative solidali di Valore in un'ottica di responsabilità sociale. Si propone di dare impulso a esperienze di sostegno a persone e realtà svantaggiate, mettendoci il cuore, anzi tre. E facendolo "insieme", coinvolgendo le comunità.

## LA SQUADRA (di Direzione)

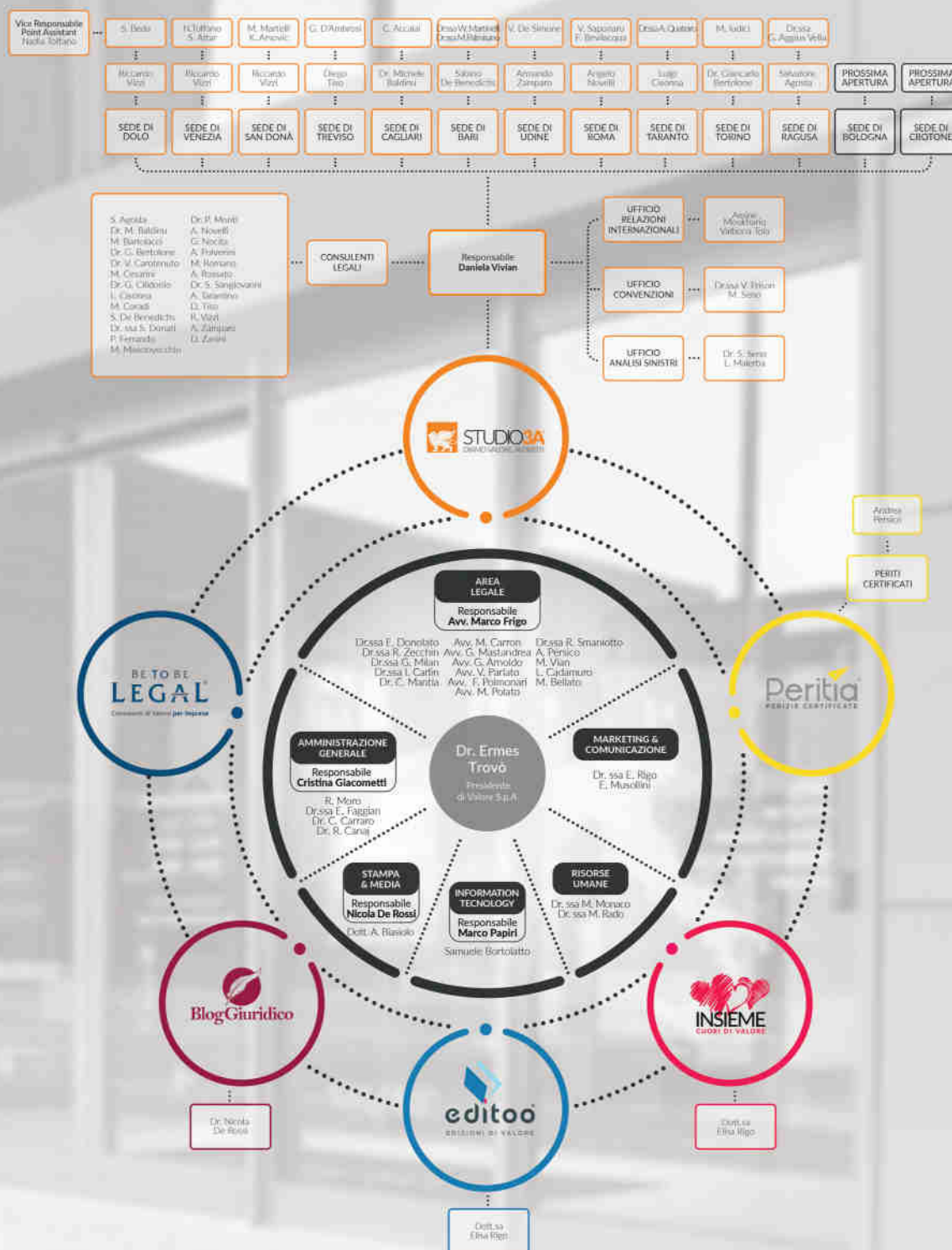
## Chiamateci per nome ...

Samuele Marco Emanuele Elisa Nicola Andrea Martina Melissa Stefano Lorena Veronica Martina Amine Davide Matteo Simone Giuseppe Alessio Paolo Monica Paolo Matteo Andrea Vincenzo Massimiliano Mario Alessio Giuseppe Salvatore Sara Diego Giancarlo Angelo Luigi Michele Armando Sabino Riccardo Daniele



## LA STRUTTURA

## L'organizzazione aziendale



Riccardo Daniela Ermete Cristina Marco Giacomo Michela Viola Francesca Giorgie Martina Roberta Irene Giulia Luca Elisa Carlo Micaela Andrea Roberta Elisa Mariangela Nadia Eva Kristina Silvia Gloria Valeria Wanda Michela Valentina Federica Camilla Azzurra Giuliana Marike Samir Roberto Elita Cristian Romeo





Sede direzionale di Valore SpA / Studio3A  
Via Bruno Maderna, 13 - Venezia



**VALORE**<sup>®</sup>  
SPA



#### VALORE "LEADER" E "CAMPIONE" DELLA CRESCITA

La S.p.A. presieduta dal dott. Ermes Trovò ha avuto l'onore di essere inserita nella classifica delle società italiane più "performanti", che hanno fatto registrare nel triennio 2018-2021 la maggiore e più veloce crescita del fatturato, realizzata dagli esperti di due dei principali quotidiani nazionali, "Il Sole 24 Ore", il primo giornale economico del Paese, e "Repubblica". Un "titolo" non fine a se stesso, perché l'obiettivo finale è sempre quello di essere "campioni" dei diritti e della giustizia.